

RACCOLTA DEGLI USI Provincia di Udine

2025



INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	5
CAPITOLO 1 QUALIFICHE E DENOMINAZIONI	5
CAPITOLO 2 CLAUSOLE PRINCIPALI	5
CAPITOLO 3 MEDIAZIONE	6
TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI	6
TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	6
CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI URBANI ED AREE FABBRICABILI	6
CAPITOLO 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	7
Sezione I - Locazione dI ville o appartamenti ammobiliati per soggiorno estivo nelle località dI Ligna	
Sabbiadoro e della laguna di Marano	
CAPITOLO 3 AFFITTO E/O CESSIONE DI AZIENDE FACENTI CAPO AD IMPRESE COMMERCIALI	10
TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	10
CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI (CASE E TERRENI)	10
CAPITOLO 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI	
CAPITOLO 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA	
CAPITOLO 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE	
CAPITOLO 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA	
CAPITOLO 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI	
CAPITOLO 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE	
TITOLO V COMPRAVENDITA DI ANIMALI E PRODOTTI	12
CAPITOLO 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA	
Sezione I - Bestiame	
Sezione II - Pollame vivo	
Sezione III - Uova	
CAPITOLO 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA	
Sezione I - CerealiSezione II - Uva	
Sezione III - Fieni	
Sezione IV - Paglia di frumento	
CAPITOLO 3 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA, LEGNAMI E PRODOTTI PER BRUCIO	
Sezione I - Legna da ardere	
Sezione II - Bricchette di biocombustibile	23
Sezione III - Pellet di biocombustibile	
CAPITOLO 4 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA	
CAPITOLO 5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	
CAPITOLO 6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	
Sezione I - Riso brillato	
Sezione III - Paste	
Sezione IV - Prodotti della panetteria	
Sezione V - Zucchero e prodotti dolciari	
Sezione VI - Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	
Sezione VII - Pesci preparati	
Sezione VIII - Prodotti surgelati	25
Sezione IX - Conserve alimentari	25



Sezione X - Latte e derivati	25
Sezione XI - Olio d'oliva	
Sezione XII - Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriall	26
Sezione XIII - Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali	26
Sezione XIV - Pelli grezze e residui della macellazione	26
Sezione XV - Vini e vermut	26
Sezione XV - Alcool e liquori	28
Sezione XVI - Birra	28
Sezione XVII - Acque minerali, gassose e ghiaccio	28
Sezione XVIII - Prosciutto di San Daniele	28
CAPITOLO 7 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO	29
CAPITOLO 8 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	29
CAPITOLO 9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI	30
CAPITOLO 10 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO	
CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO	
Sezione I - Legnami da costruzione e da opera	30
Sezione II - Legnami resinosi	35
Sezione III - Legname di latifoglie europee	38
Sezione IV - Legname di latifoglie extraeuropee	
CAPITOLO 12 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE	E E
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE	40
Sezione I - Carta	40
Sezione II - Cartoni	42
Sezione III - Prodotti dell'industria grafica	
CAPITOLO 13 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	45
Sezione I - Ferramenta	45
CAPITOLO 14 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	46
CAPITOLO 15 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI	
METALLIFERI	
Sezione I - Cemento, calce e gesso	
Sezione II - Laterizi	
CAPITOLO 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	
Sezione I – Gas tecnici	
CAPITOLO 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA	50
TITOLO VL CREDITO - ASSICURAZIONE - BORSE VALORI	50
CAPITOLO 1 USI BANCARI	50
CAPITOLO 2 USI DELLE ASSICURAZIONI	
CAPITOLO 3 USI DELLE BORSE VALORI	
TITOLO VII ALTRI USI	
CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E SERVIZI	
Sezione I - Tintoria e lavanderia	
CAPITOLO 2 USI MARITTIMI	
CAPITOLO 3 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI	
CAPITOLO 4 USI NEI TRASPORTI AEREI	
CAPITOLO 5 USI NELLA CINEMATOGRAFIA	
CAPITOLO 6 CONFINI	
CAPITOLO 7 ACQUE	
CAPITOLO 8 USI ALBERGHIERI	
CAPITOLO 9 CREDITI DI LAVORO	56



APPENDICE	56
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI	56
DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO	57
TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI	58
INCOTERMS 2020	63



TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

CAPITOLO 1 QUALIFICHE E DENOMINAZIONI

Acquavite: con tale voce in Friuli si comprendono i distillati dal vino e dalla frutta.

Bigiotteria: sotto la voce "bigiotteria" sono comprese tutte le creazioni di fantasia imitanti il gioiello vero od altri oggetti d'ornamento personale realizzati in metallo o vetro o cristallo od altri materiali.

Grappa: con tale voce in Friuli si comprendono solo i distillati della vinaccia.

Latteria: formaggio proveniente dalla trasformazione del latte vaccino secondo le norme tecniche usualmente applicate nei caseifici sociali di tutto il territorio provinciale. Esclusivamente in sede provinciale con la dizione "Formaggio di malga" o "Formadi di Mont" s'intende il formaggio proveniente dalla lavorazione del latte prodotto da bestiame bovino durante il periodo dell'alpeggio. È formaggio grasso, di sapore leggermente amarognolo.

Padroncino: con tale denominazione s'intende il proprietario di uno o più automezzi il quale esercita personalmente una attività di trasporto per conto terzi.

Prosciutto: con tale denominazione si comprende il ben noto alimentare proveniente dalla stagionatura delle carni suine, taglio anatomico coscia relativa alla lavorazione degli arti posteriori.

Spalla: è denominato così il prodotto alimentare derivante da stagionatura e cottura delle carni suine, taglio anatomico spalla relativa alla lavorazione degli arti anteriori.

CAPITOLO 2 CLAUSOLE PRINCIPALI

Salvo visita: detta clausola subordina la vendita alla preventiva visita della merce da parte del compratore. Il venditore quindi deve permettere la visita della merce oggetto della contrattazione. Nel settore del legno tale clausola si identifica con quella "salvo collaudo".

Vista e piaciuta: detta clausola esclude, da parte dell'acquirente, qualsiasi contestazione o reclamo per differenze di qualità.

Salvo approvazione della casa: con questa clausola inserita nelle proposte di vendita redatte da agenti di commercio o rappresentanti, l'acquirente dà facoltà al solo venditore di non accettare l'ordinazione previa comunicazione da inviarsi alla controparte nei termini previsti dalla natura dell'affare e dagli accordi economici collettivi di settore.

Circa: questa clausola inserita in un contratto di compravendita dà facoltà al venditore di consegnare un quantitativo maggiore o minore, entro limiti di tolleranza previsti dagli usi speciali, della merce oggetto di scambio.

Pagamento pronta cassa: s'intende il pagamento effettuato al ricevimento della merce.

Pagamento a presentazione fattura: tale clausola impone all'acquirente di procedere al pagamento entro 8 giorni dal ricevimento della fattura, salvo un diverso termine stabilito dagli usi di settore. La fattura può essere inviata anche prima del ricevimento della merce purché questa sia stata posta a disposizione dell'acquirente. Salvo venduto: nelle proposte di vendita fatte con questa clausola il proponente si riserva la facoltà di vendere ad altri la merce fino a quando non riceva l'accettazione da parte dell'acquirente. Nel caso di vendita proposta per il tramite di agente di commercio, la medesima clausola ha anche il significato di riserva di verifica della effettiva disponibilità della merce nel magazzino del venditore.



CAPITOLO 3 MEDIAZIONE

Si ricordano alcuni fondamentali principi in materia di mediazione che si ricavano dalla disciplina legislativa della stessa:

- hanno diritto alla mediazione soltanto coloro che sono iscritti nel Registro Imprese e nel REA della CCIAA in possesso dei requisiti previsti per legge (art.6, comma 1, L. 39/1989);
- chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 7.500 ed Euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite (art. 8 comma 1, L. 39/89 come modificato dall'art. 1 comma 47, L. 296/2006);
- al mediatore non compete diritto alla provvigione se l'affare non è concluso (art. 1755 comma 1 c.c.);
- ciascuna delle parti contraenti deve pagare la provvigione di sua spettanza ad affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art.1755 comma 1 c.c.);
- il contratto è concluso quando interviene l'accordo delle parti (art. 1321 c,c.,); in caso di contratto per il quale è richiesta la forma scritta la conclusione si ha con l'apposizione delle firme sul documento o quando l'accettazione conforme alla proposta giunge a conoscenza della parte proponente (art.1326 c.c.);
- perché l'affare possa dirsi concluso è sufficiente la stipulazione del contratto preliminare (Cass. 13.2.2002 n. 2071; Cass. 16.12.1987 n.9348; Cass. 9.4.1984 n. 2277);
- se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione (art. 1758 c.c.);
- il rapporto di mediazione ed il conseguente diritto alla provvigione sussistono indipendentemente sia dal preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, sia dal previo conferimento dell'incarico, in quanto essi si fondano sull'effettiva, imparziale e palese interposizione del mediatore volta a favorire la conclusione dell'affare, accettata anche tacitamente dalle parti; ma, se il mediatore è accettato da una delle parti e rifiutato dall'altra e se l'affare è tuttavia concluso, la provvigione è pagata dalla sola parte che ha richiesto ed accettato il mediatore (Cass. 9.5.2008 n. 11521; Cass. 14.4.2005 n. 7759; Cass. 7.1.1992 n. 530; Cass. 25.10.1991 n. 11384).

TITOLO II Comunioni tacite familiari

(Non sono stati accertati usi)

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani

CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI URBANI ED AREE FABBRICABILI

Art. 1 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore di contratti di compravendita di beni immobili urbani e di aree edificabili è del 3% del corrispettivo di vendita, a carico di ciascun contraente che si è avvalso del servizio di mediazione.



In tal caso, salvo patto o disposizione contraria e senza che ciò comporti un aumento della provvigione, il mediatore assiste il cliente fino alla stipula del rogito.

In caso di semplice segnalazione, ovvero di sola messa in contatto delle parti, la provvigione spettante al mediatore è del 2% a carico di ciascun contraente che si è avvalso del servizio di mediazione.

Art. 2 - Scelta del notaio

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

CAPITOLO 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Spese contrattuali

I costi relativi alla bollatura dei contratti di locazione e della quietanza sono a carico del conduttore.

Art. 2 - Canone

Il pagamento del canone è fatto al domicilio del locatore in via anticipata ed entro 5 giorni dall'inizio del mese.

Art. 3 - Visita locali

L'inquilino ha l'obbligo di permettere la visita dei locali da parte del locatore o persona da lui incaricata durante il corso della locazione per giustificato motivo e previo congruo avviso.

Dal giorno della disdetta tale obbligo avrà una cadenza tale da consentire al proprietario di far visionare sollecitamente l'immobile a soggetti interessati, secondo modalità e criteri improntati alla buona fede tra le parti.

Art. 4 - Riparazioni a carico del conduttore (affittuario)

Le riparazioni od opere di piccola manutenzione a carico del conduttore, ex art. 1609 c.c., sono:

- pulizia periodica canne fumarie ed ordinaria manutenzione impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda (ad esempio pulizia caldaia, filtri, spazzole, spruzzatore, registrazione, ecc.);
- riparazione valvole, interruttori elettrici, portalampade e corpi illuminanti, prese corrente guastate;
- riparazione campanello ed apriporta elettrico proprio di ogni singolo alloggio;
- pulizia e riparazione scarichi d'acqua sino all'innesto nella colonna condominiale o nella rete pubblica;
- riparazioni attinenti il funzionamento dei rubinetti e relative guarnizioni, delle cassette idrauliche e delle saracinesche dei corpi riscaldanti;
- riparazioni riguardanti il funzionamento di serrande e tapparelle;
- riparazioni serrature e chiavistelli;
- sostituzione vetri, salvo che la rottura non sia dipesa da eccezionali eventi atmosferici.
- per la conservazione dell'arredo in dotazione all'immobile, compresi gli elettrodomestici, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo l'ordinario degrado legato all'uso.

Art. 5 - Tinteggiatura a nuovo dei locali

La tinteggiatura dei locali nel corso della locazione è in facoltà ed a carico del conduttore.

La tinteggiatura dei locali, a nuovo e con la stessa tinta originaria, al momento del rilascio dell'immobile, è a carico del conduttore, qualora li abbia ricevuti tinteggiati, sempre che la locazione abbia avuto durata uguale o superiore a due anni, e comunque ove il conduttore abbia provocato deterioramento della tinteggiatura.

Art. 6 - Spese

In difetto di convenzione il canone di locazione non comprende mai le spese di riscaldamento, luce, acqua, ascensori, portierato, asporto immondizie e le spese per servizi d'interesse comune, di ordinaria manutenzione e di tutte le utenze. Ciò vale anche per gli appartamenti ammobiliati.



Art. 7 - Riscaldamento

Anche negli stabili dotati di impianto centrale di riscaldamento gli oneri relativi al funzionamento e ai consumi competono al conduttore.

Art. 8 - Cauzione

Nell'ipotesi di pattuito versamento di cauzione essa è da intendersi data a garanzia di tutti gli obblighi incombenti sull'inquilino; la stessa è normalmente pari a tre mensilità della pigione e va restituita al termine della locazione, salvo trattenuta per gli eventuali inadempimenti e danni dell'inquilino.

Il deposito cauzionale non può mai imputarsi da parte del conduttore in conto canone di locazione.

Art. 9 - Camere ammobiliate

I termini della disdetta sono pari al periodo di pagamento del canone che è dovuto in via anticipata. Il canone di locazione, salvo patto contrario, è da ritenersi "tutto compreso".

Art. 10 - Appartamenti ammobiliati

I termini della disdetta sono di 30 giorni per i contratti di durata annuale; per quelli di durata inferiore sono proporzionali alla stessa.

Art. 11 - Sgombero dei locali

Lo sgombero completo dei locali va effettuato entro il giorno di scadenza del contratto.

Art. 12 - Mediazione

Per la locazione di immobili urbani ad uso abitativo, al mediatore compete una provvigione pari al 12% (dodici per cento) calcolata sul canone relativo al primo anno di locazione e da porsi a carico di ciascuna delle parti. Per la locazione di immobili urbani vuoti o ammobiliati soggetti a contratti di tipo transitorio, per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione e per la locazione di appartamenti o camere ammobiliate per finalità turistiche, al mediatore spetta una provvigione pari al 10% del canone riferito al periodo di locazione con un massimo di un anno e da porsi a carico di ciascuna delle parti.

Sezione I - Locazione di ville o appartamenti ammobiliati per soggiorno estivo nelle località di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano

Art. 1 - Ambito di applicazione

Gli usi sottoindicati si applicano unicamente ai contratti di locazione stipulati con i villeggianti, intendendosi per tali coloro che, a scopo balneare, prendono in locazione immobili per l'intero periodo stagionale o frazione di esso.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto di locazione può essere stipulato anche oralmente o mediante scambio di corrispondenza e ha la durata dell'intera stagione o frazione di essa.

Art. 3 - Caparra

All'atto dell'accordo si dà luogo al versamento d'una caparra, solitamente nella misura del 30% del corrispettivo pattuito per l'intero periodo di locazione.

La caparra ha natura confirmatoria per il locatore.

Per il conduttore assume valore penitenziale: il recesso comunicato dal conduttore fino a 30 giorni prima della data di inizio della locazione dà diritto alla restituzione del 50% della caparra versata; il recesso comunicato invece successivamente determina la perdita dell'intera caparra versata.



Art. 4 - Mancata messa a disposizione del bene locato

Ove il bene locato non venga messo a disposizione nei termini pattuiti - fatti salvi eventuali accordi per la sostituzione del bene locato - il conduttore ha la facoltà di scelta tra la doppia caparra ela restituzione della stessa, in questo caso salvi i maggiori danni.

Art. 5 - Pagamento del canone

Nel canone convenuto, che va pagato in via anticipata entro cinque giorni dall'inizio della locazione, sono compresi il consumo di energia elettrica, di acqua, di gas, le eventuali spese condominiali e la percentuale di mediazione a carico del conduttore. Dal canone è esclusa l'imposta di soggiorno.

Art. 6 - Piccola manutenzione

Sono a carico del locatore anche le riparazioni di piccola manutenzione, salvo che non siano direttamente imputabili al conduttore per uso non corretto del bene locato.

Art. 7 - Sublocazione

La sublocazione totale o parziale è vietata.

Art. 8 - Arredamento

Il bene locato deve essere dato in locazione fornito di mobilio, pentolame, posaterie, stoviglie, fornelli, coperte, il tutto adeguato alla categoria ed al numero dei posti letto.

Il canone non comprende lenzuola, tovaglie, tovaglioli e biancheria in genere.

Art. 9 - Modalità della consegna e restituzione del bene locato

Il locatore deve consegnare l'alloggio in perfetto stato d'uso e pulito.

All'atto della consegna, nel caso in cui non sia già affisso nei locali locati, viene fatto un elenco delle cose mobili esistenti nell'abitazione locata delle quali il conduttore risponde all'atto della restituzione. Qualsiasi contestazione sulla rispondenza all'elenco deve essere fatta all'atto della consegna o della restituzione e comunque entro le ore 12 del giorno successivo.

La mancanza di contestazione comporta accettazione.

Al termine della locazione il conduttore è tenuto alla pulizia dei locali oppure al pagamento delle spese di pulizia.

Art. 10 - Termini di consegna e restituzione del bene locato

L'immobile locato è consegnato al conduttore dopo le ore 10 del giorno d'inizio della locazione e deve essere restituito entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Nel computo dei periodi di locazione il numero delle giornate è pari a quello dei pernottamenti.

Art. 11 - Numero degli occupanti

Il conduttore deve dichiarare al locatore il numero massimo di persone che occuperanno l'alloggio nei limiti dei posti letto disponibili.

L'occupazione dell'alloggio da parte di un numero di persone superiore a quello dichiarato non è ammessa.

Art. 12 - Visita al locale

Durante il periodo di locazione il locatore ha facoltà, salvo preavviso, di visitare i locali per gli opportuni controlli e per accompagnare eventuali clienti.

Art. 13 - Mediazione

Nelle locazioni stipulate con l'intervento del mediatore, compete a quest'ultimo una provvigione pari al 10% sull'ammontare del corrispettivo.

La mediazione è da porsi a totale carico del locatore e comprende la redazione dell'inventario.



Art. 14 - Contratti a forfait

Nei contratti detti "a forfait" o "vuoto per pieno" non è dovuta alcuna provvigione, non trattandosi di attività di mediazione.

Per contratto "a forfait" si intende quello con cui l'operatore turistico garantisce al proprietario un corrispettivo prefissato per la disponibilità dell'immobile per l'intera stagione o frazione di essa.

CAPITOLO 3

AFFITTO E/O CESSIONE DI AZIENDE FACENTI CAPO AD IMPRESE COMMERCIALI

Art. 1 - Del contratto

Il contratto di cessione o di affitto si stipula per iscritto.

Nella cessione il corrispettivo pattuito non comprende il valore delle merci oggetto dell'attività dell'impresa.

Art. 2 - Provvigioni

La provvigione spettante al mediatore di contratti di cessione di aziende facenti capo a imprese commerciali è del 3% del corrispettivo di cessione a carico di ciascun contraente che si è avvalso d del servizio di mediazione. In tal caso, salvo patto o disposizione contraria e senza che ciò comporti un aumento della provvigione, il mediatore assiste il cliente fino alla stipula del contratto.

In caso di semplice segnalazione, ovvero di sola messa in contatto delle parti, la provvigione spettante al mediatore è del 2% a carico di ciascun contraente che si è avvalso del servizio di mediazione.

Tale tariffa viene applicata sul valore globale della cessione anche quando questa comprenda l'immobile occupato dall'azienda oggetto di cessione.

In caso di affitto di azienda, la provvigione spettante al mediatore è del 10%, calcolato sul canone annuo e a carico di ciascuna delle parti, per affitti di durata annuale o superiore all'anno; tale provvigione è comprensiva dell'eventuale redazione dell'inventario. Per i contratti di affitto di durata inferiore all'anno, la misura della provvigione si riduce all'8% del canone pattuito.

Art. 3 - Garanzie

Sia nel caso di cessione che di affitto d'azienda, il cedente garantisce all'acquirente od all'affittuario la piena titolarità dei beni aziendali e la propria disponibilità a cedere o volturare, nei limiti di legge, le autorizzazioni e le licenze connesse all'esercizio dell'attività propria dell'azienda.

Di contro, chi assume in affitto ha l'obbligo, alla scadenza del contratto o comunque al termine del rapporto, di consentire ed agevolare la reintestazione degli strumenti autorizzativi al proprietario o ai suoi aventi causa o a soggetto da lui designato.

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI (CASE E TERRENI)

Art. 1 - Mediazione

Nella compravendita di fondi rustici - case e terreni - il compenso di mediazione dovuta da ciascuna parte contraente è pari al 2% del valore complessivo della compravendita.



Art. 2 - Mediazione in caso di aventi diritto alla prelazione agraria

Non risulta essere dovuta dal soggetto che esercita la prelazione o il riscatto la provvigione al mediatore, in quanto l'esercizio da parte dell'avente diritto determina il suo subentro nel contratto preliminare che deve essere adempiuto, salva diversa espressa pattuizione.

Art. 3 - Caparra

All'atto della stipulazione del contratto preliminare il compratore versa al venditore solitamente una somma, a titolo di caparra, di circa il 10% del prezzo di acquisto.

Detta caparra è considerata come caparra confirmatoria: in caso di inadempienza del compratore, il venditore solitamente potrà trattenere la caparra versata a titolo di risarcimento del danno; in caso di inadempienza del venditore, solitamente questo è tenuto a versare, sempre a titolo di risarcimento del danno, il doppio della caparra ricevuta

Il doppio della caparra non è però dovuto se la mancata vendita è imputabile all'esercizio della prelazione agraria di cui agli artt. 8 L. 590/1965 e art. 7 L. 817/1971 da parte di un avente diritto, in quanto la notifica del preliminare e l'esercizio nei termini costituiscono rispettivamente obbligo e diritto per legge.

Art. 4 - Rinuncia alla prelazione agraria

In luogo dell'invio della raccomandata prevista dall'art. 8 L. 590/1965 il venditore potrà attivarsi per acquisire la rinuncia scritta alla prelazione agraria dai potenziali aventi diritto alla prelazione stessa.

La rinuncia riporterà le condizioni contrattuali indicate nel preliminare di compravendita.

CAPITOLO 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA

(istituto soppresso)

CAPITOLO 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

(istituto soppresso)

CAPITOLO 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(non sono stati accertati usi)



CAPITOLO 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Art. 1 - Reciprocanza

Nella conduzione del fondo agricolo il piccolo imprenditore o il coltivatore diretto può avvalersi dell'uso della reciprocanza gratuita ai sensi dell'art. 2139 c.c.

TITOLO V Compravendita di animali e prodotti

CAPITOLO 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I - Bestiame

Clausole comuni

Art. 1 - Del contratto

Le contrattazioni del bestiame, generalmente verbali, si fanno per contanti o con pagamento dilazionato oppure differito.

Possono avvenire con l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Modi di contrattazione

I bovini (eccezion fatta per i tori da riproduzione) si vendono a capo o a peso vivo o a peso morto.

Art. 3 - Della caparra

Il versamento della caparra conferma la definizione dell'affare.

Art. 4 - Consegna della caparra

La caparra è consegnata al venditore.

Viene restituita al compratore se il contratto non si effettua per consenso delle parti, od è risolto in seguito ad azione redibitoria; la caparra viene trattenuta dal venditore quando l'acquirente non osservi i patti o rifiuti di ricevere gli animali nei termini stabiliti.

Il termine consuetudinario per il ritiro del bestiame da parte dell'acquirente è di 8 giorni.

Art. 5 - Doppia caparra

Il venditore che, senza ragioni, rifiuti di consegnare gli animali nei termini prestabiliti, dovrà restituire la caparra e pagare altrettanta somma all'acquirente (doppia caparra).

Bestiame da macello

Art. 6 - Specie di vendita per bestiame da macello

"Per uso di macello" si vende "a peso vivo", "a peso morto", "a peso tramontino" oppure "ad occhio".

Gli animali acquistati "a peso vivo" vengono di solito presentati alla pesatura circa 12 ore dopo il pasto.

In caso d'inadempienza al digiuno le parti si accordano per un abbuono.

Gli animali acquistati "a peso vivo" sul mercato, salvo accordi speciali, vengono pesati non più tardi del mezzogiorno, senza tenere conto del digiuno.

Il "peso morto" per i bovini viene effettuato su quattro quarti netti, cioè sull'animale vivo, tolto il sangue, la pelle, la testa (prima vertebra cervicale), i piedi (primo piano delle ossa tarsiche e carpiche), le mammelle, i testicoli, tutti i visceri e il carniccio del diaframma.



Nelle vendite dei vitelli si usa anche il peso tramontino, secondo il quale dall'animale viene tolto il sangue e l'apparato digerente (stomaco e intestini).

Nelle vendite dei suini il "peso morto" si calcola dopo tolto il sangue, il pelo, lo stomaco e gli intestini, salvo accordi particolari.

Di regola gli ovini adulti vengono contrattati a peso vivo.

Anche per i capretti e gli agnelli le vendite si fanno a peso vivo.

I cavalli da macello si vendono alle stesse condizioni dei bovini adulti.

Art. 7 - Garanzia

Il venditore di animali a peso morto è garante che tutte le parti dell'animale, comprese le frattaglie, siano di libero consumo.

Art. 8 - Contratti

Nei contratti di animali da macello a peso vivo o ad occhio il venditore garantisce che le carni siano sane. La confisca delle frattaglie non comporta risarcimento di danni.

L'eventuale assegnazione delle carni a bassa macelleria, così pure la confisca delle carni, sono a carico del venditore, salvo che quest'ultimo abbia venduto l'animale "senza garanzie" o, per lo meno, ad un prezzo che indichi già una svalutazione dell'animale.

Art. 9 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni relative al bestiame bovino, ovino e suino da macello e da allevamento è di regola dell'1% del corrispettivo della compravendita a carico di ciascun contraente. Per maiali lattonzoli, cavalli, muli ed asini la provvigione è del 2%, sempre a carico di ciascun contraente.

Bestiame da allevamento

Art. 10 - Clausole riguardanti la garanzia

Le frasi usate comunemente nel commercio del bestiame hanno il seguente significato:

Sano: s'intende garantito per la salute agli effetti di legge;

Per uso famiglia: espressione speciale per i cavalli che garantisce tranquillità completa e onoratezza. Nella Carnia si usa per le bovine e s'intendono garantite per la stalla e non per l'alpeggio;

Sincero: cavallo non restio, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi, non pericoloso;

Onorato: equivale a sincero. Taluni usano l'espressione più ampia: onorato in stalla e fuori;

Garantisco per difetti di legge: è la garanzia più ristretta, si riporta ai difetti e vizi redibitori, di cui all'art. 11 (vengono detti "di legge" perché erano indicati dal Codice austriaco e dalle vecchie consuetudini del mercato di Padova);

Uso stalla: vedi all'art. 12;

Come visto e piaciuto: vendita senza alcuna garanzia.

Art. 11 - Dei vizi redibitori

I difetti o i vizi redibitori, per i quali nella provincia di Udine il venditore è garante (sia tacitamente, sia con la clausola "garantisco per i difetti di legge"), sono i seguenti:

- a) per gli equini (cavalli, asini, muli):
 - 1) malattie croniche dell'apparato cardiovascolare; malattie croniche dell'apparato respiratorio; bolsaggine (giorni di garanzia 8);
 - 2) corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo) determinato da qualsiasi alterazione morbosa cronica dell'apparato respiratorio (giorni di garanzia 8);
 - ticchio o tiro nelle sue diverse forme escluso quando è evidente il relativo logorio dei denti (giorni di garanzia 8);



- 4) capostorno cronico (giorni di garanzia 40);
- 5) luna (oftalmia periodica e qualsiasi lesione dell'apparato visivo che non risulti evidente al momento del contratto, giorni di garanzia 40);
- 6) epilessia (mal caduco) e vertigini (giorni di garanzia 40);
- 7) zoppicatura cronica intermittente (giorni di garanzia 15);
- 8) crampo femoro-tibiale-rotuleo (giorni di garanzia 15);
- 9) coliche frequenti e ricorrenti (giorni di garanzia 30);
- 10) malattie croniche dell'apparato gastroenterico (giorni di garanzia 8);
- 11) malattie croniche dell'apparato uro-genitale (giorni di garanzia 15);
- 12) vizi d'animo nelle diverse loro forme, come ad esempio ombrosità, mania periodica, restio (ostinatezza non prodotta da causa transitoria), rustichezza, indocilità, istinto di scappare, inobbedienza al freno, malvagità, indole a mordere, tirare calci, non lasciarsi ferrare (giorni di garanzia 8)

Dai vizi elencati al capo 12) vanno esclusi i puledri inferiori ai 18 mesi di età.

b) per i bovini;

- 1) malattie croniche dell'apparato respiratorio (giorni di garanzia 8);
- 2) malattie croniche dell'apparato cardiovascolare (giorni di garanzia 8);
- 3) malattie croniche dell'apparato gastro-enterico (giorni di garanzia 15);
- 4) malattie croniche dell'apparato urinario (giorni di garanzia 15);
- 5) malattie dell'apparato genitale;
 - lesioni croniche vagino-cervicale o uterine (giorni di garanzia 8);
 - prolasso vaginale o vagino-cervicale (mal de mari, mostrà la mari, melon) (giorni di garanzia
 15);
 - impotenza coeundi nei tori (giorni di garanzia 15);
 - impotenza generandi nei tori (giorni di garanzia 50);
 - brucellosi (accertata mediante esami di laboratorio) (giorni di garanzia 30);
 - tricomoniasi (accertata mediante esami di laboratorio) (giorni di garanzia 30);
 - lesioni organiche e funzionali delle ovaie (giorni di garanzia 30);
- 6) malattie croniche dell'apparato mammario, insufficiente funzionamento dei capezzoli, non facilmente riconoscibili (giorni di garanzia 8);
- 7) zoppicatura cronica intermittente (giorni di garanzia 15); vesciconi tendinei od articolari (giorni di garanzia 15); crampo femoro-tibale-rotuleo (again) (giorni di garanzia 8); pognotismo e ipognotismo (giorni di garanzia 8); sempre che non siano vizi e difetti facilmente riconoscibili;
- 8) vertigini, epilessia e cenurosi cerebrale (giorni di garanzia 40);
- 9) lesioni prodotte da ingestione di corpi estranei, giudicabili preesistenti al contratto (giorni di garanzia 30); vizi d'animo, come ad esempio il popparsi, ticchio volante, restio o rifiuto al giogo od al lavoro, tragoggiare, cozzare, rifiuto a lasciarsi mungere o poppare, lingua serpentina, sempre quando non si tratti di difetti dovuti a cause transitorie (giorni di garanzia 8);
- il venditore è altresì garante per gli animali che reagiscono positivamente alla tubercolina fatta entro il quindicesimo giorno dall'acquisto.

c) per i suini:

- 1) panicatura (giorni di garanzia 40); cliptorchidia (giorni di garanzia 40);
- 2) malattie croniche dell'apparato respiratorio, circolatorio e digerente (giorni di garanzia 8);
- d) per gli ovini (pecore e capre);
 - 1) brucellosi (giorni di garanzia 30);



- 2) cachessia itteroverminosa (giorni di garanzia 15);
- 3) tosse prodotta da bronchite verminosa (giorni di garanzia 15);
- 4) piroplasmosi, itterizia (giorni di garanzia 15);
- 5) capostorno (giorni di garanzia 15);
- 6) malattie croniche degli apparati respiratorio e digerente (giorni di garanzia 8).

Art. 12 - Garanzia

Nel contratto "uso stalla", che ha luogo soltanto per i bovini, la garanzia comprende tutti i difetti di legge indicati per i bovini nell'articolo precedente e inoltre tutti gli altri difetti occulti o palesi, ma, quando si contratta in presenza degli animali, sono esclusi dalla garanzia i difetti così evidenti da non poter sfuggire all'osservazione del compratore.

Nel contratto "uso stalla", il venditore è pure garante quando l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, a meno che non risulti che la morte avvenne per caso fortuito o per colpa del compratore.

Nel contratto "uso stalla" la garanzia include, oltre i difetti di legge, anche i sottoelencati e per il periodo di 8 giorni (per 8 giorni s'intende entro le ore 12 della stessa giornata della settimana successiva):

- 1) succhiarsi la lingua;
- 2) prolasso del retto;
- 3) sudore profuso in stalla;
- 4) dimenare la testa anche senza cornare;
- 5) arpeggiamento;
- 6) succhiarsi il latte;
- 7) chiudere in posta.

Art. 13 - Malattie infettive

Le malattie infettive contagiose in atto, ponendo gli animali infetti fuori commercio, rendono di pieno diritto nullo il contratto.

Per le infezioni occulte la garanzia è dovuta per la durata media dei rispettivi periodi di incubazione.

Nel caso di invalidità del contratto in seguito a malattia contagiosa, il compratore ha pure diritto al risarcimento del danno se il venditore, all'atto della vendita, era a conoscenza della malattia.

Art. 14 - Della garanzia in generale

L'acquirente ha il dovere di tenere con la diligenza di buon allevatore il capo bovino nel periodo di garanzia. Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, e vengono riconosciuti vizi, difetti o malattie preesistenti, il compratore avverte subito il venditore o il mediatore e fa eseguire in caso di malattia la visita dal veterinario il quale può compiere tutte le pratiche indispensabili alla diagnosi e prescrivere le terapie urgenti e necessarie.

Art. 15 - Morte dell'animale

Quando l'animale muore durante il tempo di garanzia, se risulta dalla necroscopia che l'origine del male preesisteva alla consegna, la responsabilità del danno è del venditore; se risulta che fu posteriore, la responsabilità è dell'acquirente.

Quando resta incerto se il principio del male sia anteriore o posteriore alla consegna, il danno si divide a metà tra le parti.

Se l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, si presume, sino a prova contraria, che l'inizio del male sia preesistito alla consegna e la responsabilità spetta al venditore.

Art. 16 - Azione redibitoria

L'azione redibitoria esercitata per un animale facente parte di una pariglia, o coppia di animali venduti come un solo tutto, investe l'intero oggetto del contratto.



Non si considera coppia quella della madre col giovane nato; però, se il prezzo è complessivo, la risoluzione del contratto si estende ad entrambi i capi (pescjade).

Se si tratta di un gruppo di animali e il prezzo è complessivo, l'azione redibitoria si limita al solo capo o ai capi in contestazione; si estende all'intero gruppo, quando la malattia scoperta anche in un solo capo sia contagiosa.

Art. 17 - Permute

Nelle permute di animali si osservano le stesse norme che nelle vendite.

Art. 18 - Garanzia della gravidanza e della produzione del latte

Il tempo della gravidanza deve corrispondere alla garanzia data dal venditore, in base al certificato di fecondazione.

In caso contrario, se la differenza è solo di un mese non dà luogo a contestazioni. Se superiore, il venditore è obbligato a ritirare l'animale, ove non avvenga l'accordo fra le parti per un'equa riduzione del prezzo.

In caso di mancata gravidanza, accertata entro gli 8 giorni, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

Art. 19 - Caso di aborto o parto prematuro

In caso di aborto o parto prematuro non infettivo, la responsabilità del danno è dell'acquirente a meno che il fatto non avvenga entro 48 ore dalla consegna dell'animale. In caso di ritenzione di feto morto, constatato entro 8 giorni dalla consegna dell'animale, il venditore è responsabile qualora risulti evidente che la morte del feto era preesistente al contratto.

Art. 20 - Qualità del latte

La qualità di latte prodotta da una bovina deve corrispondere a quella garantita dal venditore, con la differenza massima del 15% del garantito.

Il controllo viene fatto nel tempo massimo di giorni 15.

L'azione redibitoria ha sempre luogo nel caso di alterazioni patologiche del latte, o di composizione anormale, che rendano il prodotto inadatto al consumo e/o alla trasformazione, sempreché le cause siano preesistenti al contratto di vendita.

Art. 21 - Denuncia dei difetti

Il compratore deve fare al venditore la denuncia dei difetti e dei vizi redibitori riscontrati nell'animale durante il periodo di garanzia appena questi siano stati sospettati.

Art. 22 - Denuncia malattie infettive

La denuncia delle malattie infettive e contagiose deve essere fatta appena queste siano scoperte, o semplicemente sospettate.

Art. 23 - Accertamento delle malattie

L'accertamento delle malattie viene eseguito dal veterinario appena si è sospettato il difetto, il vizio o la malattia. Il veterinario rilascia al compratore, se richiesto, il relativo certificato. La richiesta di rilascio del certificato veterinario, da parte del compratore, è indispensabile per dare base alle contestazioni che s'intenda promuovere.

Art. 24 - Denuncia del difetto, vizio o malattia

Avvenuta la denuncia del difetto, vizio o malattia, gli animali in contestazione restano presso il compratore fino alla risoluzione della controversia.

Dovranno essere mantenuti nelle stesse condizioni di acquisto. Il compratore non potrà a sua volta metterli in commercio.



Se il componimento appare difficile o si inizi una lite, gli animali possono rimanere nella stalla del compratore o, di comune accordo, affidati a terzi.

Art. 25 - Visite e controlli

Ricevuta la denuncia è facoltà del venditore assoggettare l'animale, a sue spese, ad una nuova visita o controllo e, qualora il nuovo referto risultasse contraddittorio al primo, si usa, con l'accordo delle parti e a spese del torto, di assoggettare l'animale ad un'ultima decisiva perizia.

Art. 26 - Diritti del compratore

In caso di risoluzione del contratto per colpa del venditore, il compratore non è obbligato a ricondurre l'animale, oggetto della denuncia, nel luogo ove fu concluso il contratto. Inoltre, il compratore ha diritto al riconoscimento delle spese vive (trasporto - medicinali - veterinario) ed al mantenimento dopo 15 giorni di permanenza dell'animale.

Art. 27 - Ritiro dell'animale

Se il venditore non si presenta per il ritiro dell'animale, l'acquirente, prima di ricorrere all'arbitrato od al giudice, esperisce pratiche amichevoli.

Sezione II - Pollame vivo

Art. 1 - Oggetto di contrattazione

La contrattazione del pollame vivo avviene tra produttore ed acquirente. È consentito l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Conclusione del contratto e forma

Le contrattazioni avvengono sul luogo di produzione o sul mercato presenti i contraenti per merce vista e piaciuta. Vengono stabilite le condizioni contrattuali, il prezzo di vendita, la data o l'epoca del ritiro. Il contratto si conclude a "stretta di mano" con il versamento o meno della caparra.

Art. 3 - Contrattazione

Il pollame si contratta per tipo di allevamento (in batteria, a terra e da cortile per qualità e peso).

Art. 4 - Unità di misura

L'unità di misura è il Kg. ed il prezzo s'intende franco allevamento o franco mercato, nell'ipotesi in cui ivi si trovino i capi vendibili, e al netto delle spese di trasporto e d'imballo.

Art. 5 - Reclami

I reclami devono essere fatti immediatamente, in ogni caso prima dell'inizio del carico. La merce s'intende accettata dal momento in cui è messa nelle gabbie dell'acquirente.

Art. 6 - Contrattazione scarto

Lo scarto costituito dai capi di pollame non conformi alle condizioni pattuite viene contrattato preventivamente a parte.

Art. 7 - Rischi

Sino alla consegna (immissione nelle gabbie) i rischi sono a carico del venditore.

Sezione III - Uova

Art. 1 - Oggetto di contrattazione

Le uova che formano oggetto di contrattazione sono solo quelle di gallina.



Art. 2 - Consegne

Il termine del ritiro o della consegna è da ritenersi perentorio e, ove non venga osservato, dà luogo ad inadempimento.

Art. 3 - Determinazione del prezzo

Le uova vengono vendute in blocco considerando un peso medio e di conseguenza un prezzo medio per unità, o selezionate e preparate e suddivise per peso: in tal caso sono vendute a peso.

Il prezzo delle uova viene determinato con l'imballo a rendere o imballo compreso.

Art. 4 - Contestazioni

Il prodotto deve assolutamente corrispondere alle caratteristiche che vengono dichiarate e qualificate all'atto del perfezionamento del contratto.

Nelle contrattazioni "per merce vista e piaciuta" è ammessa contestazione solo per il vizio occulto. Le contestazioni devono avvenire entro 48 ore dal ricevimento.

Art. 5 - Vizi occulti

Tra i vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria rientrano i casi di:

- uova marce;
- uova con sapori estranei dovuti a vicinanza durante la conservazione ad altri prodotti;
- uova parzialmente incubate;
- uova attaccate, quando il tuorlo s'attacca al guscio e ciò per cattiva conservazione.

CAPITOLO 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sezione I - Cereali

Art. 1 - Contratti e condizioni di vendita

Le contrattazioni per il commercio dei cereali si fanno a peso in base al quintale.

Art. 2 - Stipulazione del contratto

Il contratto si stipula:

- a) su campione, che può, a richiesta delle parti, essere sigillato e conservato dal venditore, dal compratore e dal mediatore;
- b) su dicitura, che precisa le caratteristiche della merce; esempio: buono mercantile secco di sole essiccato artificialmente secco a stagione, ecc.;
- c) salvo visita della merce, visita che deve avvenire al più tardi il giorno successivo a quello della contrattazione.

Art. 3 - Opera del mediatore

Quando nei contratti interviene l'opera del mediatore, questi, normalmente, rilascia alle parti la documentazione dell'accordo avvenuto.

Art. 4 - Caparra

Alla stipulazione del contratto, può venire richiesto il versamento di una caparra nella misura del 10% dell'importo complessivo. La caparra viene considerata come garanzia di esecuzione del contratto di compravendita. In caso di consegna frazionata, la caparra viene o imputata proporzionalmente a ciascuna consegna, o per intero all'ultima.



Art. 5 - Clausole di consegna

La consegna viene stabilita o a piè di granaio-magazzino, o franco mezzo di trasporto convenuto, o franco vagone, o franco barca, o franco magazzino del compratore.

Art. 6 - Spese e obblighi relativi all'insaccatura della merce

Le spese di insaccatura (in colli uniformi) e la pesatura sono a carico del venditore.

Art. 7 - Sacchi e spaghi

I sacchi e gli spaghi sono forniti dall'acquirente in tempo utile e franco spesa nel luogo indicato dal venditore.

Art. 8 - Tara

Per ogni sacco è ammessa la tara effettiva. Qualora la tara reale non venga accordata, il peso normale di un sacco vuoto si considera, per consuetudine, di circa grammi 800/1000.

Art. 9 - Prestito dei sacchi

Quando i sacchi vengono prestati dal venditore, debbono essergli restituiti - franco di porto - prontamente non appena eseguito il trasporto al magazzino del destinatario, salvo accordi diversi.

Art. 10 - Clausola circa

Se il quantitativo viene determinato con l'aggiunta della dicitura "circa" s'intende ammessa una tolleranza dal 5% al 10% in più o in meno.

Art. 11 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento

Se viene oltrepassato il termine fissato per l'adempimento, il venditore non può vendere la merce ad altri, senza prima avere diffidato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il compratore a dar corso al ricevimento accordandogli un termine suppletivo di giorni cinque; ugualmente procede il compratore quando il venditore non adempie al termine di consegna. Nei contratti nei quali il termine fissato per la consegna è specificamente dichiarato "termine perentorio o già diffidato", la parte adempiente può, a partire dal giorno feriale successivo al termine fissato, provvedere alla vendita della merce a danno della parte inadempiente.

Per consegna pronta, s'intende quella entro gli otto giorni successivi alla stipulazione del contratto. Nel caso di ritardata messa a disposizione del vagone o della barca, la consegna, convenuta pronta, potrà essere ritardata di tanti giorni quanti corrispondono al ritardo nella messa a disposizione del mezzo.

Art. 12 - Qualità del frumento

È considerato "fino" il cereale secco (con umidità massima 14%) ben nutrito (con peso specifico 79) di bel colore e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

Per "buono mercantile" s'intende il cereale stagionato nelle diverse varietà, di discreta nutrizione, con peso specifico 76-78, umidità 14%, tale da rappresentare una buona media dell'annata per epoca di consegna e luogo di produzione e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

È' "mercantile" il cereale, nelle diverse varietà, che contiene corpi estranei nella misura massima del 2% con peso specifico 70/75, umidità 14%.

In ogni caso il cereale deve essere sano, leale e mercantile.

Art. 13 - Qualità del mais

È considerato mais secco il cereale ibrido, bianco o giallo, con umidità 14% e contenente corpi estranei in misura non superiore al 1%.

È considerato granoturco a stagione da essiccare (mais verde) il cereale ibrido, giallo o bianco, con umidità base 25%.

Art. 14 - Difetti dei cereali

I cereali non vengono considerati sani e leali, e il compratore avrà in tal caso diritto a protesto, se in essi venga riscontrato qualcuno dei seguenti difetti, relativi alle singole categorie:



Frumento, segala, orzo: la muffa, il carbone in quantità notevole, il tarlo, la ruggine, la torba in quantità notevole, materie estranee in quantità che superino il 2% o la presenza di tracce di trattamenti chimici nocivi, anche se eseguiti a scopo di conservazione dei prodotti.

Mais: la muffa, la macchia, il tarlo.

Avena: la muffa o la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 5%.

Art. 15 - Consegna dei cereali

Tutti i cereali devono essere consegnati a un grado di stagionatura che ne consenta il trasporto.

Art. 16 - Controversie

Quando il compratore ritiene che la partita non sia corrispondente al campione o alle condizioni contrattuali, deve fare protesto al venditore prima della partenza, se la consegna avviene in partenza, o entro 48 ore dall'arrivo in caso diverso.

Mancando l'accordo delle parti i contraenti, qualora ciò sia stato pattuito, debbono aderire ad arbitraggio amichevole, nominando i rispettivi arbitri entro il termine normale di giorni 5. Qualora i due non siano riusciti a dirimere la controversia, dovranno nominare un terzo per la soluzione arbitrale della vertenza.

Nel caso di disaccordo nella nomina del terzo arbitro, tale nomina viene deferita al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine.

Le decisioni degli arbitri sono insindacabili.

Gli arbitri comunque potranno emettere il loro lodo dopo aver esaminato la merce contestata ed averla confrontata o con campione prelevato o con la descrizione fatta all'atto della stipulazione del contratto.

Il termine utile di 5 giorni per la nomina degli arbitri può essere ridotto ancora, quando trattasi di merce facilmente deperibile o che comunque richieda una decisione immediata, a giudizio del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine.

Il lodo arbitrale deve essere rimesso dal Collegio arbitrale alle parti entro 48 ore a mezzo lettera raccomandata; una copia di quest'ultima viene depositata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine.

Art. 17 - Contratti in erba

Quando, per cause stagionali od altre indipendenti dalla volontà del venditore produttore, la quantità prodotta risulti inferiore a quella venduta, il produttore consegnerà la quantità prodotta, stornando, a prezzo di giornata, la quantità mancante.

Art. 18 - Contrattazioni

Se nelle contrattazioni su prodotti in erba si verifica una naturale deficienza in qualità, in confronto a quella stipulata, il venditore produttore ha diritto di fare la consegna sottostando all'equa differenza di prezzo, purché la qualità rientri nelle voci di dicitura contemplate agli artt. 12 e 13.

Sezione II - Uva

Art. 1 - Unità base della contrattazione

L'uva viene contrattata a peso, oppure a peso tenendo conto anche di parametri analitici quali gradazione zuccherina, ph e acidità totale, oppure ad ettaro vitato nel caso di trattativa che preveda che il produttore debba seguire indicazioni viticole del compratore.

Art. 2 - Forma del contratto

Per le piccole partite le contrattazioni rimangono verbali; per quantità notevoli si usa l'atto scritto.

Art. 3 - Caparra

Si usa corrispondere al venditore una caparra nella misura concordata tra le parti.



Art. 4 - Trasporto

L'uva viene data franco in partenza sul mezzo di trasporto salvo diverso accordo tra le parti. La spesa di pesatura compete al venditore.

Gli imballaggi vengono forniti dal compratore.

Le spese di scarico, anche se l'uva viene trasportata con mezzi del venditore, competono al compratore.

Art. 5 - Contestazioni

La contestazione della qualità ha luogo al ricevimento in partenza salvo, ben inteso, che il venditore non si sia impegnato alla resa franco destino.

Nel caso di differenze sostanziali sul prodotto, (varietà e qualità diversa dalla pattuita, forti differenze sui singoli quantitativi, ecc.) il compratore è in facoltà di risolvere il contratto.

Il prodotto normalmente viene venduto per sano senza scarto.

Sezione III - Fieni

Art. 1 - Oggetto della contrattazione

Per fieno di qualità mercantile s'intende il prodotto essiccato di piante erbacee foraggere annue o poliennali, sfuso o in balle, sano, asciutto, senza sterpi o foglie d'albero, senza cannello, e non alluvionato.

Art. 2 - Campione

Il contratto avviene di solito verbalmente, su camion o dietro visita.

Il campione o "mostra" viene sempre esibito dal venditore, o dal mediatore al compratore.

Art. 3 - Caparra

La conclusione del contratto di solito ha luogo con la consegna della caparra, la quale è proporzionata all'entità dell'affare compiuto.

In genere, la caparra è del 20% del valore globale.

Art. 4 - Consegna

Salvo patto contrario, la consegna ha luogo al domicilio del venditore. Se l'acquisto è sul mercato, la consegna a domicilio è a carico del venditore, salvo patto contrario.

Art. 5 - Clausole relative alla consegna

Il contratto si stipula, normalmente, con le clausole "subito" (in tal caso la consegna avviene immediatamente) "in settimana" o "il primo giorno di bel tempo".

Art. 6 - Partite acquistate all'aperto

Se si tratta di partite acquistate all'aperto, il fieno viene consegnato asciutto.

Art. 7 - Ritardo nella consegna o nel ritiro

Nelle consegne a termine, in caso d'inadempienza di una delle due parti in ordine alla consegna od al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la "diffida" ad adempiere in un termine che normalmente è di 15 giorni.

Art. 8 - Unità base della contrattazione

Il fieno, di solito, viene venduto a peso.

Art. 9 - Verifica della merce

La verifica della merce, di solito, viene fatta all'atto del ricevimento.

Art. 10 - Contestazioni

Le contestazioni sono valide solo se fatte alla consegna o al ricevimento.



Art. 11 - Definizione delle contestazioni

Normalmente le contestazioni vengono definite dal mediatore, o direttamente, con un abbuono.

Art. 12 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dell'1,00% del corrispettivo della compravendita a carico di ciascun contraente.

Sezione IV - Paglia di frumento

Art. 1 - Contrattazioni

Di solito la paglia si contratta imballata.

Art. 2 - Oggetto della contrattazione

La paglia contrattata è di qualità mercantile. S'intende per mercantile la paglia sana, asciutta, senza cannello. La merce s'intende non sana anche quando è affetta da ruggine.

Art. 3 - Consegna

La consegna e il ricevimento della paglia hanno luogo come per il fieno.

Art. 4 - Consegna a termine

Nelle consegne a termine, in caso d'inadempienza di una delle due parti in ordine alla consegna o al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la "diffida" entro i due giorni successivi al termine nel quale il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione.

Normalmente la diffida indica un termine di giorni 15 per l'adempimento.

Art. 5 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dell'1,50% del corrispettivo della compravendita a carico di ciascun contraente.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA, LEGNAMI E PRODOTTI PER BRUCIO

Sezione I - Legna da ardere

Art. 1 - Caratterizzazione

La legna è suddivisa in 3 classi, distinte in base alle proprietà fisiche:

- A1 (Legna da ardere stagionata),
- A2 (Legna da ardere parzialmente stagionata)
- B (Legna da ardere fresca).

nel rispetto delle caratteristiche determinate dalle normative UNI/TS vigenti.

Art. 2 - Pezzatura

In aggiunta a quanto sopra indicato, la legna da ardere può essere fornita anche nelle seguenti pezzature:

- a) in borre (squarti e tondelli) della lunghezza da m. 1 a m. 1,25 e con diametro da cm. 5 a cm. 20 a metà del tondello o nel senso della sezione maggiore dello squarto;
- b) in stanghe;
- c) in cascami di segheria, fasciame, ceppi e radici, fasciame per prodotti truciolati.

Art. 3 - Vendita

La legna da ardere viene venduta a quintale e a stero per i prodotti boschivi di montagna. Lo stero per le borre di faggio secco pesa circa 5 quintali.



Art. 4 - Pesatura

La legna da ardere viene pesata alla pesa pubblica, se questa si trova nelle località di carico, ovvero misurata a "stero". Le spese relative sono normalmente a carico del compratore ed eventuali controlli gravano su chi li richiede.

Sezione II - Bricchette di biocombustibile

Art. 1 - Definizione

Si definisce come bricchetta una biomassa combustibile addensata ottenuta con o senza additivi di pressatura in forma di unità cubiformi o cilindriche, prodotte mediante compressione di biomasse polverizzate. La materia prima per le bricchette può essere biomassa legnosa, erbacea, biomassa da frutto, o miscele o miscugli di biomassa. Le bricchette sono usualmente prodotte utilizzando una pressa a pistoni. L'umidità totale delle bricchette di biocombustibile è generalmente minore del 15% della massa.

Per biomassa si intende un materiale di origine biologica, esclusi i materiali inclusi in formazioni geologiche e trasformati in fossili.

Art. 2 - Caratterizzazione

Le bricchette sono suddivise in classi nel rispetto delle caratteristiche determinate dalle normative UNI/TS vigenti.

Per tutte le classi sono ammessi additivi in misura pari o inferiore al 2%.

art. 3 - Etichettatura

La dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche deve essere presente sull'imballaggio del prodotto o sui documenti commerciali (per esempio nota di consegna) allorché il prodotto è ceduto al consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (vedi Codice del Consumo - D.Lgs. 6.9.2005, n° 206).

Art. 4 - Vendita

Le bricchette sono comunemente vendute a peso, sfuse o in apposite confezioni.

Sezione III - Pellet di biocombustibile

Art. 1 - Definizione

Il pellet di biocombustibile è un biocombustibile addensato, di forma cilindrica, di lunghezza casuale, tipicamente tra 5 mm e 30 mm, con le estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura, derivante da un processo industriale attraverso il quale la materia prima viene trasformata in cilindri di piccolo diametro.

La materia prima per i pellets di biocombustibile può essere biomassa legnosa, erbacea, biomassa da frutto, o miscele o miscugli di biomassa.

Il pellet è generalmente prodotto mediante l'utilizzo di estrusore.

L'umidità totale dei pellets di biocombustibile è generalmente minore del 10% della massa.

Per biomassa si intende un materiale di origine biologica, esclusi i materiali inclusi in formazioni geologiche e trasformati in fossili.

Art. 2 - Pellet di legno

Per le finalità del presente documento si prende in considerazione il solo pellet di biocombustibile prodotto da biomassa legnosa, chiamato anche pellet di legno.

Art. 3 - Origine della materia prima

Il pellet di biomassa legnosa deve essere prodotto da biomassa non contaminata così come stabilito dalla vigente normativa italiana D. Lgs. 3.4.2006, n° 152 - Allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4.



Art. 4 - Classificazione

I pellets di biomassa sono suddivisi in classi nel rispetto delle caratteristiche determinate dalle normative UNI/TS vigenti.

Per tutte le classi sono ammessi additivi in misura pari o inferiore al 2%.

Art. 5 - Etichettatura

La dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche deve essere presente sull'imballaggio del prodotto (per esempio nel caso in cui il pellet sia venduto in sacchetti) o sui documenti commerciali (per esempio nota di consegna) allorché il prodotto è ceduto al consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (vedi Codice del Consumo - D.Lgs. 6.9.2005 n° 206).

Un esempio di etichetta è riportata in tabella 1.

tabella 1

Dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche del pellet					
CLASSE UNI TS xxxx: A senza addittivi					
Produttore: M. Rossi	Ragione Sociale: Indirizzo: Riferimenti telefonici: Sito Internet: E-mail:				
Quantitativo di pellet contenuto nella confezione	kg	15			
Materia prima di origine	-	Tronchi di latifoglie (1.2.2.1)			
Provenienza materia prima di origine	-	Italia			
Diametro	mm	6			
Lunghezza	mm	24			
Umidità	% massa t.q.	8			
Ceneri	% massa s.s.	0,6			
Durabilità meccanica	% massa	97,5			
Polveri	% massa	0,7			
Agenti leganti	-	Assenti			
Azoto	% massa s.s.	0,2			
Cloro	% massa s.s.	0,01			
Zolfo	% massa s.s.	0,03			
Piombo+Mercurio+Cadmio+Cromo	mg/kg t.q.	10			
Massa volumica apparente	kg/m ³	700			
Potere Calorifico Inferiore	MJ/kg t.q.	19,0			

Art. 6 - Modalità di confezionamento e di vendita

Il pellet viene venduto comunemente a peso (kg o t).

Rispetto alle modalità di confezionamento il pellet può essere commercializzato in:

- Sacchi di piccole dimensioni con peso comunemente compreso fra 10 e 15 kg.
- Big bags di peso di circa 1 t.



• Sfuso.

Art. 7 - Contrattazione

Le contrattazioni per i prodotti della silvicoltura, legnami e prodotti per brucio avvengono di solito verbalmente, eccetto nel caso di grosse partite.

CAPITOLO 4 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Sezione I - Riso brillato

(non sono stati accertati usi)

Sezione II - Farina, semola e sottoprodotti della macinazione

(non sono stati accertati usi)

Sezione III - Paste

(non sono stati accertati usi)

Sezione IV - Prodotti della panetteria

(non sono stati accertati usi)

Sezione V - Zucchero e prodotti dolciari

(non sono stati accertati usi)

Sezione VI - Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

(non sono stati accertati usi)

Sezione VII - Pesci preparati

(non sono stati accertati usi)

Sezione VIII - Prodotti surgelati

(non sono stati accertati usi)

Sezione IX - Conserve alimentari

(non sono stati accertati usi)

Sezione X - Latte e derivati



Formaggi

Art. 1 - Classificazione e contrattazione

I formaggi vengono venduti a peso netto, eccezion fatta per il gorgonzola, il quale è comprensivo delle sole arelle, della carta stagnola o di protezione.

Fanno inoltre eccezione: il provolone, il cui peso netto comprende la treccia di paglia, ed i formaggi molli in genere che vengono posti in commercio con l'usuale imballaggio di carta avvolgente.

Art. 2 - Qualità

Per formaggio "scelto" s'intende formaggio di gusto e aroma caratteristico, sano e senza difetti e per i formaggi per i quali viene richiesta l'occhiatura caratteristica regolare. È tollerato qualche lieve difetto di pasta.

Art. 3 - Abbuono

Nelle vendite di formaggi di qualsiasi qualità non è concesso alcun abbuono: viene fatturato formaggio "scelto" il formaggio di 1ª qualità, "scelto 0/1" il formaggio con leggera correzione o leggero sfoglio, "sottoscelto" il formaggio con sfoglio o rottura esagerata e con odore e sapore marcato. Le suddette classifiche si riferiscono precipuamente al formaggio parmigiano reggiano e grana.

Art. 4 - Consegna

Le vendite dei formaggi per consegna su piazza vengono eseguite franco magazzino del venditore; quelle per consegna fuori piazza vengono eseguite per merce franca sul vagone o camion o sul bordo del naviglio. Le vendite che si effettuano presso i caseifici s'intendono per merce "posta sul luogo di produzione".

Art. 5 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è del 2,5% a carico di ciascun contraente.

Sezione XI - Olio d'oliva

(non sono stati accertati usi)

Sezione XII - Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriall

(non sono stati accertati usi)

Sezione XIII - Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali

(non sono stati accertati usi)

Sezione XIV - Pelli grezze e residui della macellazione

(non sono stati accertati usi)

Sezione XV - Vini e vermut

Vino prodotto con uve raccolte in ambito provinciale

Art. 1 - Contrattazioni

La constatazione della qualità avviene, di solito, alla cantina del venditore.

Se viene pattuita una consegna a distanza, il venditore è tenuto a rilasciare campione della qualità pattuita.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il perfezionamento del contratto nelle grosse partite, di solito, è subordinato al controllo del campione, da effettuarsi presso un laboratorio autorizzato.



Art. 3 - Unità di misura

Le piccole partite, se di qualità, vengono vendute a volume; altrettanto avviene per le partite determinate in DOC o indicazione geografica. Le grosse partite di vino comune invece vengono contrattate a ettogrado (grado-quintale)

Art. 4 - Caparra

All'atto della vendita che normalmente avviene con la pattuizione per iscritto del prezzo di vendita, è uso corrispondere una caparra nella misura concordata tra le parti.

Art. 5 - Recipienti

Il compratore è tenuto a fornire i recipienti per il ricevimento del vino; egli è il responsabile per il carico del prodotto utilizzando contenitori propri oppure di terzi dallo stesso autorizzati.

Art. 6 - Trasporto

Nelle vendite di piccole partite in damigiane o contenitori equivalenti, lo stesso compratore provvede al trasporto salvo accordi diversi.

Art. 7 - Consegna

Se la consegna della partita viene convenuta a distanza o ripartita, il venditore si assume l'obbligo della conservazione del prodotto.

Art. 8 - Ritardo nel ricevimento

Il mancato ritiro della merce entro il termine stabilito comporta la risoluzione del contratto e l'eventuale perdita della caparra.

Art. 9 - Conto lavorazione di uve e vini

L'uva conferita per la lavorazione a terzi viene restituita al produttore committente al termine dei processi di lavorazione che possono consistere nella vinificazione delle uve o nelle fasi di spumantizzazione o di imbottigliamento, dietro corrispettivo liberamente concordato tra le parti.

Art. 10 - Somministrazione e degustazione del vino

Nella somministrazione e degustazione del vino generalmente da una bottiglia standard di 750 ml è possibile servire sei o sette bicchieri di vino.

Vino nazionale sfuso

Art. 1 - Unità di misura

Generalmente si contrattano a ettogrado (grado quintale).

Art. 2 - Campionamento

Il venditore è responsabile della conservazione del vino sino ad avvenuta consegna (su camion, vagone, serbatoio).

In partenza viene eseguito il prelevamento del campione alla presenza delle parti o loro rappresentanti (almeno due campioni), per le opportune analisi.

Se la vendita è fatta per merce resa franco destino, questa operazione viene eseguita anche all'arrivo.

Art. 3 - Terzo campione

In caso di discordanza si ricorre al terzo campione da effettuarsi con analisi presso un laboratorio autorizzato, scelto di comune accordo; la tolleranza è di 2/10 di grado.



Art. 4 - Arbitraggio

Ogni controversia non risolta tra le parti o con l'intervento dell'intermediario che ha concorso alla definizione dell'affare, viene di solito deferita al giudizio di un arbitraggio amichevole. Ognuna delle parti nomina il suo rappresentante e, di comune accordo, il terzo arbitro.

Art. 5 - Mediazione

Se la contrattazione ha luogo con intervento di mediatore, la sua spettanza viene regolata secondo l'uso della piazza d'acquisto.

Sezione XV - Alcool e liquori

Art. 1 - Denominazione

In Friuli la voce "grappa" comprende esclusivamente il distillato della vinaccia, con eventuale aggiunta di feccia liquida e denaturata di vino.

Art. 2 - Vendita della grappa e dei distillati

I distillatori trattano generalmente la vendita della grappa e di altri distillati direttamente con i clienti.

Art. 3 - Unità di misura

La grappa ed altri distillati vengono venduti ad ettanidro ed il prezzo viene fissato di volta in volta.

Art. 4 - Grappe importate all'ingrosso

Le grappe importate all'ingrosso da altre province sono trattate per qualità buona, cristallina e senza difetti. Il prezzo è per merce posta franco partenza e viene stabilito per ettanidro.

I pagamenti si effettuano di consueto anticipatamente per la tassa di fabbricazione, a 15 od a 30 giorni per il valore della merce.

I contenitori se prestati dal venditore devono essere restituiti nella loro globalità ed integri.

Art. 5 - Spirito puro

Le norme di cui al precedente articolo valgono anche per lo spirito puro, con eccezione in questo caso della resa franco arrivo.

Art. 6 - Mediazione

Se le distillerie si avvalgono del mediatore, a questi spetta un compenso da corrispondersi da parte del venditore nella misura del 2%.

Sezione XVI - Birra

(non sono stati accertati usi)

Sezione XVII - Acque minerali, gassose e ghiaccio

(non sono stati accertati usi)

Sezione XVIII - Prosciutto di San Daniele

Art. 1 - Classificazione

Il Prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia di suini nati allevati e macellati nelle regioni d'Italia previste nel Disciplinare per tempo vigente e secondo le modalità ivi descritte. Il prosciutto di San Daniele è compravenduto intero con osso e zampino, disossato intero o in tranci, affettato preconfezionato. Per prosciutto di San Daniele disossato si intende il prosciutto a cui sono state asportate tutte le parti ossee; la disossatura comporta una perdita di peso variabile tra il 25 % ed il 30% in ragione della pezzatura, della stagionatura e dell'accuratezza del disossamento.



Per prosciutto di San Daniele affettato preconfezionato si intende il prosciutto affettato e confezionato solamente all'interno dell'area tipica di produzione - entro i confini censuari del Comune di San Daniele del Friuli - sotto la vigilanza dell'organismo di controllo.

Art. 2 - Unità base di contrattazione

Il prosciutto di San Daniele in osso e disossato oltre che affettato preconfezionato si contratta a peso.

Art. 3 - Imballaggi

Salvo espressa pattuizione contraria l'imballaggio è sempre a carico del venditore.

Art. 4 - Cali naturali per stagionatura prolungata

Il calo naturale per stagionatura prolungata è fino all'1% medio dal 13° al 18° mese.

Art. 5 - Peso netto indicato in confezioni sotto vuoto

Non è ovviamente previsto alcun calo naturale per il prodotto confezionato sotto vuoto. Nel caso di contestazioni sul peso netto dichiarato nel prodotto confezionato sotto vuoto è d'uso ricorrere a laboratori chimici che, con idonei procedimenti, determinano l'assorbimento dei contenitori.

Nel prosciutto disossato sotto vuoto la pellicola protettiva è considerata merce.

Art. 6 - Vendita di grosse partite

Generalmente nella vendita di grosse partite è d'uso l'individuazione della merce presso il venditore ai fini della qualità della stessa. La merce viene venduta con peso e qualità alla partenza, nonché trasportata a carico dell'acquirente.

L'apposizione del contrassegno dell'acquisto serve ad individuare i pezzi compravenduti. In tal caso il prezzo convenuto per il prodotto è riferito al prezzo esistente al momento dell'apposizione del contrassegno anche se la consegna è differita o ripartita.

Art. 7 - Compravendita in corso di maturazione

Nella compravendita di prosciutti in corso di maturazione (prima dei 400 giorni), l'acquirente può contrassegnare il prosciutto acquistato. Il prezzo convenuto è riferito sempre al peso che sarà riscontrato al momento della pesatura della merce, al termine del periodo di maturazione Il rischio di buon fine stagionatura di prodotto passa all'acquirente dal giorno della pesatura.

Art. 8 - Stagionatura a balia

Il compenso del baliatico è sempre riferito al peso del prodotto fresco. L'affidante, nel caso di prosciutti dati "a balia" (stagionatura per conto terzi), sopporta il rischio degli scarti sino al 5% della partita affidata. Entro tale percentuale di scarto lo stagionatore ha diritto al compenso di baliatico su tutta la partita. In caso di percentuali di scarto superiori al 5%, lo stagionatore, qualora non abbia segnalato per iscritto all'affidante al momento della consegna della merce l'esistenza di difetti nell'ambito della partita affidatagli, è tenuto ad acquistare il quantitativo eccedente la misura dello scarto al prezzo e peso di fresco.

Il prezzo da corrispondere è quello medio di mercato al momento dell'affidamento a balia.

Le spese di consegna e ritiro del prodotto dato a balia sono a carico dell'affidante.

CAPITOLO 7 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 8 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(non sono stati accertati usi)



CAPITOLO 9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 10 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Sezione I - Legnami da costruzione e da opera

Art. 1 - Riferimento usi raccolti

Gli usi raccolti nel presente testo si riferiscono ai rapporti fra industriali e commercianti, fra industriali e industriali e proprietari di boschi, fra commercianti e commercianti.

Art. 2 - Perfezionamento del contratto

Nel caso di offerta di vendita o di acquisto quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, s'intenderà che l'offerta ha solo valore d'invito a contrattare.

Le clausole "salvo approvazione della casa", "salvo venduto", e analoghe, inserite sia dal compratore che dal venditore, significano che la contrattazione è soggetta a conferma che deve pervenire entro il termine di 8 giorni dalla data di contrattazione. In difetto la contrattazione si ritiene non perfezionata.

L'ordinazione data e accettata con riferimento a un listino di prezzi impegna le parti al prezzo di listino.

Art. 3 - Provenienza

Per provenienza del legname s'intende la zona forestale da cui esso proviene. Quando la provenienza del legname non è menzionata, il legname contrattato può essere di qualunque provenienza; quando la stessa è solo genericamente riferita ad una Regione il legname può essere fornito da qualunque territorio di quella Regione.

Art. 4 - Quantitativo contrattuale

Con il termine "vagone" o "autotreno", senza altra specificazione, s'intende un quantitativo, per il vagone, non inferiore a 14 tonnellate e non superiore a 24, e, per l'autotreno, non inferiore a 18 tonnellate e non superiore a 30.

Quando il contratto sia fatto per più carichi, il quantitativo complessivo è quello della media di 19 tonnellate per vagone e 24 tonnellate per autotreno.

Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano indispensabili carri e quattro assi (bilico), o due vagoni accoppiati (doppione), per "vagone" s'intende un quantitativo da 20 a 30 tonnellate.

Comunque, ogni singolo carico ferroviario non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per le spedizioni a vagone completo, ai sensi delle vigenti tariffe ferroviarie.

In caso contrario la differenza di nolo è a carico del compratore.

Art. 5 - Determinazione del peso

Qualora il legname venga contrattato a peso, viene riconosciuta valida la pesatura accertata all'arrivo.

Art. 6 - Clausola "circa"

Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito. Se nel contratto è inclusa la parola "circa" il quantitativo può variare sino al 10% in più o in meno, salvo quando si riferisce alla vendita



delle piante in piedi per le quali la percentuale di tolleranza può essere diversa. La clausola "circa" non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misura obbligata.

Art. 7 - Clausola "da... a..."

La clausola "da... a..." sia riferentesi agli spessori che alle lunghezze va, per quanto riguarda le proporzioni, di volta in volta specificata.

In difetto di precisazioni il venditore si riterrà autorizzato a formarle egli stesso.

Art. 8 - Prezzo per quantità diverse dalle convenute

Quando è consentita una tolleranza percentuale nel quantitativo e nelle misure del legname da consegnare, l'importo complessivo da corrispondersi dal compratore va commisurato alla effettiva quantità e misure consegnate, ed al prezzo unitario convenuto.

Art. 9 - Rischi del trasporto

La merce, ancorché venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore anche nel caso di automezzo provveduto dal venditore, restando inteso che il venditore è liberato dal momento dell'accettazione da parte del vettore in partenza.

Le spese per l'eventuale riordino di carichi ferroviari, operato durante il tragitto, sono a carico del destinatario; quelle relative ad automezzi sono a carico del vettore.

La maggiore o minore spesa verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe di trasporto, delle dogane o delle tasse va a carico o a favore del compratore.

L'aumento delle spese indicate nel comma precedente sono a carico del venditore che, non per causa di forza maggiore, abbia spedito la merce in ritardo.

Art. 10 - Porto assegnato

Salvo espressa pattuizione contraria, le spedizioni per ferrovia od automezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino.

Qualora le spese confinali ed accessorie vengano a gravare sul venditore, questi avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte del compratore, dietro presentazione della necessaria documentazione entro 10 giorni.

Art. 11 - Svincolo e scarico

Il committente è in ogni caso obbligato a svincolare ed immagazzinare il materiale spedito, rimanendo - diversamente - le spese di sosta ed ogni consegna a suo carico.

Qualora all'arrivo della merce venga constatata una manomissione od una irregolarità del carico, il compratore ha l'obbligo di reclamare al vettore gli eventuali danni prima del ritiro della merce.

Art. 12 - Differenze di nolo e risarcimenti da parte del vettore

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme eventualmente pagate dal vettore a titolo di risarcimento per ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui all'articolo 10, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, per mettere il venditore in condizione di fare tempestivamente gli opportuni reclami.

Il compratore dovrà presentare alla stazione di destino, anche l'eventuale reclamo trasmessogli in duplice copia dal venditore e restituirgliene una munita del visto di presentazione. In difetto, il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Nel caso che i rischi del trasporto siano a carico del compratore, ma le spese di trasporto siano state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi diritti.



Art. 13 - Modalità di consegna

- a) Se la vendita è fatta franco deposito, franco magazzino, franco stabilimento del venditore, il compratore deve provvedere a sue spese, e con i propri mezzi, al ritiro del!a merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese.
- b) Se la vendita è fatta franco vagone stazione di carico o stazione partenza, il venditore ha l'obbligo di confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.
- c) Se la vendita è fatta franco vagone oppure transito italiano, il venditore deve consegnare la merce su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto e inoltrarla alla destinazione indicata dal compratore; sono a carico del compratore le spese confinali, doganali italiane, ed altre.
- d) Se la vendita è fatta franco destino o franco stazione destino, il venditore deve consegnare la merce su vagone o altro mezzo nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scaricamento, ecc.) sono a carico del compratore.
- e) Se la vendita è fatta franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore, il venditore deve ivi consegnare la merce su propri mezzi di trasporto fin dove a questi è consentito il transito, mentre il compratore deve provvedere allo scarico. Se la merce proviene dall'estero, il venditore dovrà provvedere a proprie spese ai permessi di esportazione ed agli altri documenti necessari (certificati d'origine, ecc.), salvo pattuizione contraria.

Art. 14 - Clausole relative alla "consegna"

Il venditore è tenuto a spedire la merce entro i termini contrattuali esclusa ogni sua responsabilità circa il tempo dell'arrivo

Per spedizione s'intende il carico e l'affidamento della merce al vettore.

- a) Per "consegna pronta" e "spedizione pronta" s'intende che la merce deve essere spedita entro il termine di circa 15 giorni dal perfezionamento del contratto;
- b) Per "pronto imbarco" s'intende che la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto;
- c) Per "consegna o spedizione entro...", s'intende che il venditore deve spedire la merce entro il termine stabilito.
- d) Per "consegna o spedizione a richiesta entro...", s'intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce in una o più volte a mezzo di disposizioni da darsi per iscritto entro il termine contrattuale. Le singole disposizioni devono essere eseguite entro 15 giorni circa dal loro ricevimento.

La merce deve venire richiamata entro 15 giorni dallo scadere del termine pattuito nel contratto.

Per "consegna o spedizioni riportate entro" s'intende che il venditore deve spedire la merce ad intervalli approssimativamente uguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi, se di senso analogo.

Le consegne o spedizioni si effettuano di regola nei giorni feriali.

Se il contratto non indica il termine di spedizione o consegna, s'intende che questa debba avvenire entro 2 mesi.

Per le vendite "franco deposito", "a magazzino" e "stabilimento" del venditore, questi deve rendere disponibile la merce per il compratore entro i termini previsti dalle clausole.

Art. 15 - Ritardo delle disposizioni

Nella vendita per consegna "a richiesta entro...", salvi tutti gli altri diritti contrattuali o di legge, il venditore, nei casi di ritardo del compratore nel dare in tutto od in parte le disposizioni per la consegna della merce, ha facoltà:



- a) di ritenere conformemente prolungata la durata del contratto;
- b) d'invitare per iscritto il compratore a dare le disposizioni per il ritiro della merce contrattata, avvertendo che, trascorsi 10 giorni dall'invito senza ricevere precise istruzioni in merito, riterrà risolto il contratto per la parte di merce non ancora spedita, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 16 - Ritardo nella consegna

Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine contrattuale, il compratore che sia in regola coi pagamenti e con tutti i suoi obblighi contrattuali, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo e alla rifusione dei danni, sempre che egli abbia con lettera raccomandata, costituito in mora il venditore accordandogli un termine di almeno 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla spedizione.

Art. 16 bis - Ritardo nel ritiro della merce

Nel caso di lavorazione di merce (segagione, essicazione o altro) il ritardo nel ritiro della stessa da parte del committente, decorso un ragionevole termine dall'ultimazione dei lavori, dà diritto all'esecutore dell'opera di richiedere un equo indennizzo rapportato alla durata del ritardo ed al volume della merce giacente.

Art. 17 - Merce speciale

Qualora si tratti di merce speciale per dimensioni e qualità, il compratore è tenuto in ogni caso a ricevere la merce già prodotta.

Art. 18 - Forza maggiore

Il venditore non risponde del ritardo nella consegna dovuto a causa di forza maggiore. Il contraente, colpito da forza maggiore, deve darne avviso specificandola all'altro contraente; questi ha la scelta tra la proroga dei termini, qualora la durata del ritardo non superi i 60 giorni, e la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Data certa

È data certa quella risultante dal timbro della stazione di partenza, o dalla data delle bolle di pesa pubblica o da quella della distinta di consegna sottoscritta dal vettore. In caso di spedizione via mare, la data della polizza di carico vale, ad ogni effetto, come data certa della spedizione.

Art. 20 - Clausole "sotto bordo"

Se la vendita è fatta con la clausola "sotto bordo" o "sotto paranco" o altra analoga, il venditore deve consegnare la merce sotto bordo imbragata in modo che il natante possa imbarcarla con mezzi di bordo. Nel caso che si tratti di nave priva di mezzi di caricamento, il legname venduto deve essere posto dal venditore sul capo di banda.

Art. 21 - Spese di stivaggio

Se la vendita è fatta "sotto bordo" o "sotto paranco" le spese di stivaggio sono a carico del compratore.

Art. 22 - Clausola "merce collaudata"

La clausola "merce collaudata" significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda qualità e lavorazione.

Art. 23 - Collaudo

Il collaudo della merce eseguito dal compratore determina il gradimento qualitativo della merce stessa e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce contrassegnata.

Se la misurazione è fatta contestualmente al collaudo, s'intende intervenuto anche il gradimento quantitativo.

Art. 24 - Termini per il collaudo

I contraenti devono procedere al collaudo nel termine convenuto. In difetto, la parte inadempiente sarà diffidata dall'altra a mezzo di raccomandata con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni per procedere al collaudo. Ove il diffidato non adempia nel termine fissato, il contratto si intenderà risolto a suo danno.



Art. 25 - Clausola "vista" o "salvo vista"

La clausola "vista", "salvo vista", o altra equivalente significa che il compratore ha visitato o si riserva di visitare la merce per l'approvazione della qualità e lavorazione.

Detta approvazione comporta l'obbligo reciproco di consegnare e ricevere la merce approvata.

Art. 26 - Termine per la visita

Se il contratto è stipulato con la clausola "salvo vista", la visita e la dichiarazione di accettazione o rifiuto devono farsi entro 10 giorni dalla data dell'avviso che la merce si trova nel luogo convenuto; avviso da comunicarsi dal venditore a mezzo lettera raccomandata.

Art. 27- Reclamo

I reclami relativi alla merce devono essere denunciati al venditore, con lettera raccomandata, entro 8 giorni dallo scarico. In difetto, la merce s'intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico bene individuabile abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso, con le modalità sopra indicate, al venditore e tenere a disposizione l'intera partita. Se entro 20 giorni dalla data dell'avviso le parti non raggiungono un accordo il compratore potrà utilizzare la merce non contestata.

Durante tale periodo il compratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante la merce contestata.

Se nel termine predetto le parti non si accordano, la controversia seguirà la procedura arbitrale o giudiziaria. In tal caso, le spese di custodia della merce contestata, in modo e luogo adatti, saranno a carico della parte soccombente.

Art. 28 - Esclusione della garanzia per l'uso

Salvo patto scritto contrario, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all'uso cui il compratore intenda destinarla.

Art. 29 - Pagamento con titoli cambiari

Quando sia convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi con le scadenze pattuite, dovranno pervenire al venditore entro 10 giorni dall'arrivo della merce.

In difetto e salva ogni altra ragione, il venditore ha diritto di spiccare tratta per l'importo del suo avere e per la scadenza pattuita.

Se il pagamento è stabilito contro tratte autorizzate, il venditore provvede alla loro emissione senza preavviso. La tassa di bollo degli effetti cambiari oppure delle tratte è a carico del compratore.

Gli effetti cambiari devono essere pagabili su piazze bancabili; in caso contrario, le spese d'incasso sono a carico del cedente.

Art. 30 - Luogo di pagamento

I pagamenti devono essere fatti al domicilio del creditore, salvo patto contrario.

Art. 31 - Sconti

Lo sconto contrattuale per pagamento a contanti va calcolato sull'importo della fattura, depurato delle spese di trasporto, doganali ed altre.

In caso di ritardo nei termini stabiliti, il diritto allo sconto decade.

Art. 32 - Mediazione

La mediazione per la compravendita del legname in genere, anche per la vendita coattiva, è del 2% ed è dovuta dal solo venditore sull'incasso effettivo, dedotte le spese e tasse confinarie, il trasporto, gli sconti, ecc.



Sezione II - Legnami resinosi

Art. 33 - Legnami resinosi

Per legname resinoso deve intendersi comunemente: Abete rosso (picea abies), Abete bianco (abies alba), Larice (larix decidua), Pino silvestre (pinus silvestris), Cirmolo o pino cembro, Southern Yellow Pine, Douglas Fir, Hemloc.

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di "abete", si intende abete rosso e bianco. Volendosi determinare proporzioni tra l'una e l'altra specie di abete, o volendosi l'una anziché l'altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 34 - Tipo di lavorazione del legname

A seconda della lavorazione si distingue in: tronco, segato e squadrato.

Tronco

Art. 35 - Caratteristiche

Il tronco viene venduto con o senza corteccia, senza residuo di rami sporgenti.

Non viene diviso in assortimenti.

Art. 36 - Suddivisioni

Viene classificata qualità sana mercantile per le misure normali quella comprendente tronchi sani, diritti, con esclusione di: troppo conastro e pezzi eccessivamente nodosi o conici nonché marci, spaccati, rotti o marcio secco (secconi).

I difetti di rilievo sopra specificati possono venir tollerati mediante congruo abbuono da concordarsi all'atto della misurazione caso per caso, oppure da concordarsi all'atto della misurazione in percentuale preventivamente, all'atto della stipulazione del contratto. In tal caso sarà effettuata la misurazione piena dei tronchi.

Per il bottolame verrà considerato come difetto tollerabile lo storto per una freccia di un centimetro per nastro lineare, il conastro, il marcio duro e gli altri difetti in genere escluso il marcio molle.

A seconda delle dimensioni, il legname rotondo si distingue come segue:

a) Misure normali

Tronchi da sega o taglie aventi a metà lunghezza un diametro di cm. 23 ed oltre, ed una lunghezza di m. 4 ed oltre, fino a m. 6-7;

b) Sottomisure

Tronchi o travi rotondi aventi, a metà lunghezza, un diametro compreso tra i cm. 15 e 22 e lunghezza da m. 4 a m. 7;

c) Bottoli

Tronchi aventi, a metà lunghezza, un diametro di cm. 23 ed oltre e una lunghezza di m. 2 ed oltre, misurato di cm. 50 in 50 fino a m. 3,50.

Gli assortimenti di cui ai precedenti punti b) e c) fruiscono di una riduzione di prezzo del 25%.

Tutti gli assortimenti sopracitati dovranno avere una maggiore lunghezza, come salvalegno, variabile a seconda delle condizioni di esbosco, dei diametri e del sistema di sezionatura, da cm. 15 fino ad un massimo di cm. 20, salvo eccezioni.

d) Legname da cellulosa

Tutti gli assortimenti non compresi nei precedenti commi.

Art. 37 - Misurazioni

La misurazione viene effettuata a centimetro pieno, prendendo due diametri ortogonali per ciascuna estremità del tronco, facendo infine la media aritmetica della media delle due misure e trascurando la frazione di centimetro.



Il tronco normalmente va misurato quando ha una stagionatura mercantile. In caso contrario, si terrà conto del calo dovuto all'asciugamento.

La misura base è il metrocubo.

Legname segato

Art. 38 - Lunghezza e stagionatura

La lunghezza normale del legname è di ml. 4 (con una sopralunghezza fino a cm. 4).

Altre lunghezze devono essere espressamente convenute.

La stagionatura del legname segato corrisponde mediamente al peso di 5 quintali per metro cubo per l'abete rosso; q.li 5,50 per l'abete bianco e pino silvestre; q.li 7 per il larice.

Art. 39 - Spessori

Gli spessori nominali di uso comune sono:

- 1) tavolame: da mm.20-25-30-40-50-60-70-80;
- 2) moralame:

morali misure: mm. 100x100 - 90x90 - 80x80 - 70x70 - 60x60 - 50x50;

mezzi morali misure: mm. 45x90 - 40x80 - 35x70 - 30x60;

listelli misure: mm. 20x40 - 25x50 - 30x30 - 30x40 - 35x35 - 40x40.

Art. 40 - Misure

Le tavole vengono refilate parallele, parallele all'occhio, prismate e commerciate in due categorie:

- sottomisure, da cm. 8 a cm. 16, spessore 25 mm;
- assortimento largo, dai cm.16 in su per tutti gli spessori.

Art. 41 - Tolleranze

Negli spessori della merce segata fresca va tollerata una differenza non superiore a mm. 2.

Art. 42 - Bottolame

Per bottolame s'intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità monte, escluso marcio molle, rotto o troppo spaccato, da cm.16 di larghezza in avanti da ml. 2 di lunghezza in avanti.

Art. 43 - Cortame

Per cortame s'intende il legname segato in tavole escluso il marcio e rotto, risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure di ml.1 a 3,75 di lunghezza e da cm. 6 a cm. 15 di larghezza, qualità monte (come caduto dalla sega).

Art. 44 - Sistemi di misurazione

Il tavolame di 4 ml. viene misurato a metà lunghezza.

La misurazione viene fatta sia con la cordella metrica che con la stecca. In questo ultimo caso la misurazione viene eseguita a mezzo centimetro per pieno.

Art. 45 - Assortimenti

La merce segata va divisa in quattro assortimenti:

- 0-II: È costituito da legname bianco, sano, di fibra regolare, senza difetti di lavorazione.
 Sono tollerati singoli piccoli nodi sani aderenti al legno, singoli nodini neri non cadenti, leggere fenditure diritte non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola e qualche piccola traccia di resina.
- Falegnameria: È costituito da legname sano, ben lavorato, non eccessivamente conico e nodoso, con nodi sani, non troppo grossi.



Sono tollerati piccoli nodi neri, singoli nodi trasversali non compromettenti la resistenza della tavola, le piccole fenditure lungo lo spessore e quelle diritte in superficie non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola, le macchie di rosato che non superino il 10% della superficie.

Sono ammesse tavole parzialmente annerite o ammuffite nella proporzione del 5% purché prive di ogni altro difetto.

- III IV: Comprende le tavole con nodi grossi, numerosi, anche cadenti, con difetti di lavorazione, rosate e smussate, leggermente coniche, annerite, ammuffite, con tracce di marcio duro, quelle con tarli e quelle con le spaccature, fenditure e sacche di resina.
- IV-V: Comprende tutte le tavole di qualsiasi larghezza e spessore che, per i loro difetti, non possono essere classificate nel III°- IV° assortimento.

Art. 46 - Moralame

Il moralame viene venduto in unico assortimento che comprende tutti i pezzi come cadono escluso il V. Può essere leggermente smussato su uno spigolo, rosato e annerito leggermente, con limitate fenditure longitudinali.

Art. 47 - Travi segate a spigolo vivo dette anche a quattro fili

Le dimensioni sono costanti in tutta la loro lunghezza; devono essere sane con tolleranza di leggeri smussi. La tolleranza di cipollature, rosato e marcio duro non può interessare più del 25% del numero dei pezzi, purché tali difetti non siano troppo accentuati e non pregiudichino la resistenza della trave.

Art. 48 - Travi segate mercantili

A differenza delle travi a spigolo vengono prodotte con smusso, il quale verso la cima può arrivare al 15% per lato. Sono tollerati, nelle stesse proporzioni, i difetti delle travi a spigolo vivo, di cui al precedente articolo.

Legname squadrato

Art. 49 - Travatura uso "Trieste"

La travatura squadrata uso "Trieste" viene lavorata con l'ascia a sezioni fisse in once Viennesi corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vanno cubate per cm. come appresso:

3 x 3 corrispondenti a cm 9 x 9
3 x 4 corrispondenti a cm 9 x 11
4 x 4 corrispondenti a cm 11x 11
4 x 5 corrispondenti a cm 11 x 13
5 x 5 corrispondenti a cm 13 x 13
5 x 6 corrispondenti a cm 13 x 16
5 x 7 corrispondenti a cm 13 x 19
6 x 7 corrispondenti a cm 16 x 19
6 x 8 corrispondenti a cm 16 x 21
7 x 8 corrispondenti a cm 19 x 21
7 x 9 corrispondenti a cm 19 x 24
8 x 9 corrispondenti a cm 21 x 24
8 x 10 corrispondenti a cm 21 x 27
9 x 10 corrispondenti a cm 24 x 27
9 x 11 corrispondenti a cm 24 x 29

Vengono denominati fileri le sezioni di cm. 9x9, 9x11, 11x11, e travi tutte le altre da cm. 11x13 fino a cm. 24x29.



Le predette dimensioni sono nominali, dovendosi tollerare le differenze di misura dipendenti dal rozzo sistema di lavorazione.

Art. 50 - Misurazione

Viene fatta in testa dalla parte più grossa della trave, attenendosi per la cubatura alle sezioni sopraddette. Per le travi, la progressione delle lunghezze è di 1 metro.

Art. 51 - Qualità

Deve essere generalmente sana e diritta, con tolleranza di cipollature nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave.

Devono venire tollerati in certi limiti anche il marcio duro, nonché lievi curve.

Le travi vengono prodotte con smusso; la squadratura è superficiale e segue approssimativamente la conicità della pianta, però la misura minore deve mantenersi quasi costante.

Il limite di tolleranza in conicità tra calcio e punta è approssimativamente di un'oncia per pezzi fino a 6 metri e lievemente superiore per le lunghezze maggiori.

Art. 52 - Bordonali

Sono travi grosse e squadrate, a facce quasi parallele in tutta la loro lunghezza, con smusso più verso la cima. Le loro dimensioni vanno da cm. 26x26 a 40x40 ed oltre e da ml. 6 a ml. 13 e più.

Sezione III - Legname di latifoglie europee

Art. 53 - Oggetto del contratto

Le latifoglie europee più comunemente oggetto di commercio sono: il noce, il ciliegio, il frassino, il rovere, il castagno, l'olmo, la robinia (acacia), il faggio, il pioppo, l'acero, la betulla, il tiglio ed il pero.

Art. 54 - Contrattazioni

Le contrattazioni avvengono normalmente a volume, ma talvolta anche a peso, specie per talune essenze e per materiale scarto o deperito.

Per i tronchi le contrattazioni vengono fatte prevalentemente a volume per le essenze di faggio, acero e olmo, mentre quelle di noce e pioppo vengono generalmente trattate a peso.

Per il tavolame le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente a volume e solo eccezionalmente a peso.

La misurazione dei tronchi e delle tavole è fatta con esclusione della corteccia.

Nelle contrattazioni a metrocubo, il tavolame va misurato - esclusa sempre la corteccia - dalla parte della superficie più stretta per gli spessori fino a 30 mm., a metà smusso per gli spessori da 35 mm. in avanti.

Le lunghezze vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm. Le larghezze per le tavole a piani regolari devono presentare la media fra il minimo ed il massimo di scoperto calcolato a metà smusso.

Per i legni duri pregiati la progressione degli spessori è di 1 mm.

Art. 55 - Tronchi

Per i tronchi non vi è prescrizione di lunghezza; non sono scortecciati e vengono accettati da m. 1,50 in avanti e con diametro minimo, in punta, di cm. 23; sono allestiti con la testata ben pulita da radici. Il noce, l'acero e l'ontano rosso, se destinati alla trancia, possono essere allestiti con la ceppaia ben pulita da radici.

I tronchi di faggio, in particolare, vengono comunemente accettati nella lunghezza da m. 2 in avanti e con diametro minimo in punta di cm. 20.

Art. 56 - Tavolame

Le tavole non vengono classificate in categorie e, generalmente, comprendono tutto il prodotto di uno o più tronchi e non sono refilate.



Art. 57 - Stagionatura

L'indicazione "merce stagionata" significa che il tavolame è già allo stato di essiccazione commerciale, cioè disposto in strati separati da listelli trasversali ed esposto all'aria (in stecca) da oltre 4 mesi, in luogo protetto da copertura.

L'indicazione "merce stagionatissima" significa l'essiccazione avvenuta nel modo suddetto per oltre un anno. Per merce fresca si intende materiale appena segato e disposto su listelli.

Sezione IV - Legname di latifoglie extraeuropee

Art. 58 - Latifoglie extraeuropee

Le latifoglie extraeuropee si dividono in tre gruppi definiti secondo l'area geografica di provenienza come segue: Latifoglie Americane, Latifoglie Asiatiche, Latifoglie Africane.

Art. 59 - Latifoglie Americane

Le latifoglie americane più comunemente commercializzate sono: Ciliegio (Cherry), Acero duro (Hard Maple), Rovere Bianco (White Oak), Rovere Rosso (Read Oak), Tulipier o Yellow Poplar Frassino (Ash), Noce Canaletto (Walnut), Betulla Gialla (Yellow Birch), Ontano Americano (Red Alder).

La qualità e gli assortimenti sono gli stessi previsti dalle norme NHLA (National Hardwood Lumber Association).

Art. 60 - Usi tecnici per le latifoglie americane

Il tavolame è refilato, parallelo all'occhio, generalmente essiccato all'origine. La misurazione originale in pollici e piedi viene convertita per la commercializzazione nel sistema metrico decimale secondo la seguente tabella:

Spessori
3/4" = 21 mm
4/4" = 27 mm
5/4" = 33 mm
6/4" = 40 mm
8/4" = 52 mm
10/4" = 65 mm
12/4" = 78 mm
16/4"= 104 mm

Larghezze
3" = 8 cm
4" = 10,5 cm
5" = 13 cm
6" = 16 cm
7" = 18 cm
8" = 21 cm
9" = 23 cm
10" = 26 cm
11" = 29 cm
12" = 31 cm
13" = 33 cm
14" = 36 cm
15" = 39 cm etc



Lunghezze
6' = 1,90 ml
7' = 2,20 ml
8' = 2,50 ml
9' = 2,80 ml
10 '= 3,10 ml
11' = 3,40 ml
12' = 3,70 ml
13' = 4,00 ml
14' = 4,30 ml
15 '= 4,60 ml
16' = 4,90 ml
17' = 5,20 ml etc

Art. 61 - Latifoglie asiatiche

Le latifoglie asiatiche abitualmente commercializzate sono: Ramino (Ramino) Meranti (Dark Red Meran) Jelutong (Jelutong)

Le qualità e gli assortimenti sono gli stessi previsti dalle norme MGR (Malysian Grading Rules).

Art. 62 - Usi tecnici per le latifoglie asiatiche

Si applica quanto stabilito dall'art. 61 per le latifoglie americane.

Art. 63 - Latifoglie africane

Le latifoglie africane comunemente oggetto di commercio sono:

Samba, Wawa, Ayous, Obece, Mogano Sapelli, Mogano Sipo, Iroko, Bahia, Frakè, Okoumè, Bilinga, Tali, Azobè, Okan.

La qualità abitualmente commercializzata è FAS (First and Second).

Art. 64 - Usi tecnici per le latifoglie africane

Il tavolame è refilato, parallelo all'occhio, generalmente stagionato o essiccato.

Le misure commerciali sono:

Spessori mm 27, 33, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100

Lunghezze da ml 2,20 in avanti Larghezze da cm 10 in avanti.

CAPITOLO 12 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

Sezione I - Carta

Art. 1 - Contrattazione

La carta è contrattata a peso oppure a risma, a rotoli o bobine del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta normalmente di 500 fogli, oppure di rismette allestite in pezzature da precisare.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione.

Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:



- a) la quantità con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- b) la qualità con riferimento ad un tipo, marca o campione, o codice;
- c) il formato in centimetri o frazione di centimetro e, ove necessario, la direzione di fibra;
- d) il peso in grammi per metro quadrato;
- e) l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- f) tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2 - Ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più fino al 15% per le commissioni di almeno 1.000 kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1.000 il limite di tolleranza è del 30%.

Art. 3 - Composizione dell'impasto o collatura

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alla proprietà del tipo richiesto o del campione base con legno e senza legno.

Art. 4 - Peso ed imballaggio

Nel peso nominale della carta, fornita in risma e/o pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso nominale della carta, indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerarsi come merce da fatturare. Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

Le bobine di cartone sono fatturate ai clienti lordo per netto.

L'imballaggio è sempre fatturato: i bancali possono essere anche a rendere.

Art. 5 - Termini della consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Il termine di consegna è impegnativo solo se espressamente pattuito con l'indicazione del giorno preciso di consegna; un'indicazione generica consente una certa tolleranza. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, risolvono il contratto.

Interruzioni di lavoro causate da giustificati motivi - quali ad esempio: scioperi, scarsità di energia elettrica, mancata consegna di particolari materie prime, ecc. - autorizzano uno spostamento del termine purché ne sia dato avviso al committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente quand'anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino.

La merce deve sempre essere assicurata durante il trasporto dal magazzino del venditore a quello del compratore, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di trasporto merci.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa, o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 6 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sul peso per metro quadrato indicato nella commissione:
 - 1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino al 6% in più o in meno;
 - 2) per la carta a mano e per la carta gelatinata sino al 5% in più o in meno;
 - 3) per tutte le altre carte:
 - sino al 6% per le carte fino a 20 g. per metro quadrato



- sino al 5% per le carte di peso tra 21 e 40 grammi per metro quadrato;
- sino al 4% per le carte di peso tra 41 e 59 grammi per metro quadrato;
- sino al 3% per le carte di peso tra 60 e 180 grammi per metro quadrato;
- sino al 4% per le carte di peso tra 181 e 240 grammi per metro quadrato;
- sino al 8% per le carte di peso superiore a 240 grammi per metro quadrato.

Se nel contratto è stato esplicitamente indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.

b) sui formati:

le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio ed è ammessa una tolleranza della misura di mm. 3 in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 1,5. Le carte di paglia grezza sono fornite intonse.

c) sulla qualità:

leggere differenze di colore, di purezza d'impasto e di resistenza delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda il colore, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente sulla bolla di consegna.

d) sulla quantità:

per differenze di peso dovute a cause igrometriche non è ammesso alcun abbuono a carico.

Art. 7 - Contestazioni

I reclami nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni dieci dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

Sezione II - Cartoni

Art. 1 - Usi per i cartoni

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 2 - Ordinazioni

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di cm. 71x101.

I cartoni ordinari, ordinati in base al numero di fogli per pacchi da 25 kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 3 - Ordinazioni speciali

Per fabbricazione di tipi speciali, il quantitativo da ordinare, da parte del committente, non deve essere inferiore alle 20 tonnellate.

Art. 4 - Tolleranze

Su tutti i cartoni indistintamente è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.



Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 Kg., la tolleranza ammessa è:

di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20 di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30 di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60

di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

Art. 5 - Formati

I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni grezzi fabbricati a manomacchina sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa cm. 70x100.

Art. 6 - Confezionatura

Il pacco di cartoni è del peso di Kg. 25, ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

Sezione III - Prodotti dell'industria grafica

Art. 1 - Ordinazione

Le ordinazioni sono soggette all'approvazione dello stampatore.

Art. 2 - Preventivo

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti ed a carico dell'azienda e vincolano l'azienda stessa per un periodo non superiore a 30 giorni.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro se eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi s'intendono praticati: per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati con l'indicazione dei caratteri da usare; per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi: tracciati od indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio concordate con il committente.

La merce s'intende resa al domicilio dell'azienda grafica.

Le spese di imballo, trasporto ed il rischio relativo sono a carico del cliente. Non si intendono compresi nel preventivo e sono addebitate a parte:

- a) le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione, le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione;
- b) le bozze richieste in più di quelle previste dall'art. 3.

Ove non previsto dal preventivo si intendono esclusi dall'addebito i bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i cliches, le pellicole, le selezioni, i punzoni.

Per i lavori commerciali, editoriali, manifesti, opuscoli, ove il colore di stampa non venga specificato, s'intende il colore nero.

Il preventivo per la fornitura di volumi dei quali sia difficile calcolare il numero delle pagine, si fa un tanto al sedicesimo, comprese le frazioni. Le pagine bianche o parzialmente stampate, vengono conteggiate allo stesso prezzo delle pagine interamente stampate.

Art. 3 - Esecuzione - Bozze

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezioni.

le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro o nei colori definitivi, dovrà farlo presente al momento dell'ordinazione; in ogni caso le spese relative gli saranno addebitate.

Il committente ha diritto per i lavori editoriali al ritiro di due copie di bozze in colonna e di una seconda bozza impaginata, intendendosi per bozze quelle ottenute per il correttore; per i lavori commerciali una sola copia delle bozze.



Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza o prova in formato definitivo; se richiesta sarà addebitata a parte. Il committente deve apporre sulle bozze o prove di stampa la propria approvazione che esonera lo stampatore da qualsiasi errore od omissione. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile in relazione alla natura ed all'entità del lavoro e comunque non oltre 30 giorni; se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore questo viene precisato contrattualmente.

Quando, per ritardi nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica deve tenere impegnati macchinari e dipendenti, il committente è tenuto a rimborsare i relativi costi.

Art. 4 - Modificazione del lavoro

Bozzetti, disegni, dipinti e fotocolor precedentemente approvati non potranno venire modificati in corso di lavorazione; le bozze o prove di torchio s'intendono presentate per l'approvazione della sola tonalità ed intensità dei colori; ogni eventuale modifica è conteggiata a parte.

Tutte le modificazioni e le variazioni riflettenti il lavoro devono essere date per iscritto o sulle bozze o sulle prove, non avendo valore probatorio se date verbalmente.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di questi.

Art. 5 - Tolleranze nei quantitativi

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza sino al 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta, ivi comprese le copie che per legge o regolamento devono essere consegnate ad Enti o Autorità, anche quando il preventivo sia stato fatto a copie.

Art. 6 - Tolleranze per vizi o difetti di qualità

Fino al limite del 2% del peso o numero o misura totale della merce consegnata è ammessa una tolleranza per vizi o difetti di qualità essenziali o pattuite, anche se tali vizi o difetti rendono gli stampati completamente inidonei all'uso cui sono destinati.

Art. 7 - Cliches, files, pellicole, lastre di stampa e fotografie - Composizione, conservazione, bozzetti e disegni

I cliches, i files, le pellicole, le lastre di stampa e le fotografie sono eseguiti su disegni, fotografie, files e scatti digitali, forniti dal committente cui compete l'onere di eventuali ritocchi per renderli adatti alla lavorazione. Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore precisi ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami.

I predetti supporti, anche se conteggiati a parte, non si consegnano al committente ma vengono conservati dall'azienda per almeno tre anni per eventuali ordini di ristampa.

Art. 8 - Proprietà artistica

I bozzetti, i disegni e le prove presentate dall'azienda grafica e non perfezionati restano di proprietà dell'azienda grafica creatrice. Lo stampatore non può utilizzare o pubblicare per altre lavorazioni immagini fornite dal committente.

Art. 9 - Carta, cartoni e film plastici

La materia prima (carta, cartoni e film plastici) è fornita normalmente dall'azienda grafica che presenta il campione di referenza. Una volta approvato non vi è luogo a contestazione.

Quando il committente fornisce la carta alla casa tipografica è tollerato, in sede di rendiconto, uno scarto dal 7 al 10%, a seconda della natura del lavoro ed in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.



Al committente può essere richiesto, per tipi di carta di speciale fabbricazione, il pagamento anticipato totale o parziale della carta stessa, specialmente per lavori che, per la loro mole, hanno durata superiore ai 3 mesi. Lo stampatore non è tenuto a mantenere fermi tipo e prezzo della carta, per quei lavori di notevole mole, la cui durata sia superiore a 3 mesi, a meno che il committente non anticipi l'intero importo della fornitura.

Art. 10 - Termini di consegna

I termini di consegna si intendono prorogati per un periodo almeno doppio ai ritardi dovuti a ritardata consegna di materia prima di espressa fabbricazione o a scioperi, a interruzioni di forza motrice, a guasti di macchine e ad altri casi di forza maggiore.

I termini di consegna si intendono maggiorati anche per ritardi nella riconsegna delle bozze e per modificazioni apportate all'originale.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto ad un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute ad umidità, incendio o altro.

Art. 11 - Reclami

I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti o differenze di qualità della merce non danno diritto al risarcimento di danni indiretti, ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente.

Art. 12 - Pagamenti

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento deve essere effettuato alla sede dell'azienda grafica.

Gli importi occorrenti per spese vive, spedizioni postali, bolli, carte bollate, vidimazioni, ecc., vengono corrisposti anticipatamente.

CAPITOLO 13 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sezione I - Ferramenta

Art. 1 - Ordinazioni

Le ordinazioni avvengono, secondo le norme, la nomenclatura e la numerazione dei cataloghi o dei listini di prezzi.

Quando la merce è venduta con la clausola "come vista e piaciuta" l'acquirente non può proporre reclamo.

Art. 2 - Ordinazioni a mezzo viaggiatori

Le ordinazioni assunte a mezzo dei viaggiatori, piazzisti e rappresentanti, o direttamente trasmesse, sono impegnative. Esse però debbono essere approvate dal venditore entro un termine di giorni 15, trascorso il quale, se non vi è stata comunicazione contraria, s'intendono tacitamente accettate.

La merce, salvo patto contrario, s'intende venduta franco partenza.

Art. 3 - Spedizioni

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente.

Ogni responsabilità del venditore cessa al momento della consegna della merce al vettore.

Art. 4 - Assicurazione della merce

Le merci spedite per via mare saranno coperte da assicurazione solo nel caso che il committente ne faccia richiesta; le spese relative resteranno a suo carico.



Il committente avrà diritto d'incaricare la compagnia presso la quale l'assicurazione dovrà essere fatta; in caso di silenzio, il venditore s'intenderà autorizzato ad affidare l'assicurazione a compagnia di sua scelta e senza sua responsabilità.

Art. 5 - Trasporto della merce

Il venditore, quando non esistono istruzioni speciali da parte del compratore, avrà diritto a far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente.

Art. 6 - Avarie della merce

Solo nel caso di merce venduta franco partenza, la perdita totale o parziale della merce durante il viaggio, le avarie da questa subite, le contestazioni col vettore ed i ritardi nella resa, non danno diritto al compratore di ritardare il pagamento stabilito e di rifiutare le tratte che gli vengono presentate per l'accettazione, restando salva ogni sua rivalsa nei confronti del vettore.

Art. 7 - Ordinazione eseguita solo in parte

Qualora un'ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte per mancanza di disponibilità, il venditore si riserva di spedire la parte restante in qualunque periodo, a meno che l'ordinazione relativa non sia stata regolarmente annullata dal venditore stesso o dal compratore.

In nessun caso, peraltro, il compratore può chiedere deroghe di pagamento per le spedizioni avvenute.

Art. 8 - Contestazioni

In caso di contestazione per qualsiasi vizio o difetto della merce, il compratore è tenuto a ritirarla ed a curarne il deposito per conto del venditore, rimanendo fermo l'obbligo del compratore di far accertare nella forma e nei termini di legge i difetti lamentati.

Art. 9 - Vizi e difetti

Se la merce è idonea all'uso a cui è destinata, pur diminuendo il valore, i vizi e i difetti lamentati danno diritto soltanto a una riduzione del prezzo. È facoltà del venditore di sostituire la merce oggetto del reclamo.

Art. 10 - Spedizioni

Per spedizioni effettuate direttamente dalle fabbriche vale, per la fatturazione e il pagamento, il peso stabilito dalla fabbrica fornitrice.

Art. 11 - Pagamento della merce

Il pagamento della merce s'intende sempre convenuto presso la sede del venditore.

CAPITOLO 14 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 15 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Sezione I - Cemento, calce e gesso

1) Classificazione

La legge 26-5-1965, n. 595 dà la classificazione e la definizione di tutti i tipi di leganti idraulici (cementi, agglomerati, calci idrauliche), detta le norme delle consegne in sacchi ed alla rinfusa, stabilisce modalità per i campionamenti in contraddittorio, elenca i Laboratori ufficiali per le prove fisiche e chimiche e rinvia a successivi decreti ministeriali (D.M.12-7-1999 n. 314 per gli agglomerati cementizi e per le calci



idrauliche e D.M.3- Û-1968 per i soli cementi) la fissazione dei limiti minimi delle resistenze meccaniche e dei requisiti chimici e fisici nonché la metodologia delle prove di accertamento.

In base alle suddette disposizioni di legge, i leganti idraulici si distinguono in:

- A) Cementi normali, ad alta resistenza e ad alta resistenza e rapido indurimento:
 - a) Portland;
 - b) pozzolanico;
 - c) d'alto forno.
- B) Cemento alluminoso (non fabbricato in Italia).
- C) Cementi per sbarramenti di ritenuta:
 - a) Portland;
 - b) pozzolanico;
 - c) d'alto forno.
- D) Agglomerati cementizi (non previsti dalle norme succitate, servono per piastrellifici ed applicazioni particolari):
 - a) a lenta presa;
 - b) a rapida presa.
- E) Calci idrauliche:
 - a) calci idrauliche naturali in zolle;
 - b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
 - c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
 - d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
 - e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

Nella provincia di Udine sono inoltre in commercio i seguenti altri tipi di leganti speciali:

- 1) supercementi Portland bianchi (idraulico);
- agglomerati bianchi e chiari (idraulici);
- 3) calci plastiche (idrauliche);
- 4) calce viva naturale in zolle;
- calce naturale spenta;
- 6) calce naturale polvere idrata.

In particolare nei rapporti tra gli operatori del settore è invalso l'uso di fare riferimento alle "norme" UNI EN 197-1 (per i cementi) e UNI EN 459-1 (per le calci).

Gess

I gessi si distinguono in gessi da fabbrica e gessi da forno; questo ultimo in gesso comune e scagliola.

3) Conclusione del contratto

Per forniture frazionate in più consegne il contratto regola il totale del fabbisogno.

4) Ordinazione

La voce cemento senza altra specificazione sta ad indicare cemento Portland normale (325).

5) Unità di base di contrattazione

Cemento, calce e gesso sono contrattati a chilogrammo. I prezzi sono dati franco partenza sul mezzo dell'acquirente.

6) Consegne

Tutti i leganti idraulici sono forniti: in sacchi di carta o di altre materie idonee alla conservazione, a chiusura automatica a valvola, che non consentano apertura senza lacerazione, tara per merce e



contenenti le indicazioni di legge. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, il documento accompagnatorio deve attestare la provenienza e qualità. I produttori, a garanzia della qualità e quantità del prodotto devono munire le autobotti di sigilli applicati alle bocche di carico e scarico.

La calce viva in zolle e la calce spenta è fornita alla rinfusa. La calce naturale in polvere idrata e i gessi in sacchi carta o di altre materie idonee alla conservazione.

Salvo patti contrari la consegna s'intende per merce posta nella fabbrica o deposito del fornitore e per materiali consegnati franchi su mezzi dell'acquirente, eccetto che per i leganti idraulici sfusi che s'intendono consegnati su mezzi speciali franco destino nei silos.

Le consegne franco destino s'intendono per merce posta sui mezzi nella località fissata per il ricevimento che deve essere accessibile ad autotreni a carico completo.

È ammessa una tolleranza sul peso dell'1% solo per la merce insaccata.

7) Tolleranze di qualità nella calce naturale

La calce viva in zolle non può contenere scarti in misura superiore all'1% purché non derivanti da cottura imperfetta.

Il requisito che si richiede per le calci naturali è che siano assolutamente esenti da incotti.

La calce viva venduta sulla piazza deve avere un rendimento in grassello fra 450 e 500 kg. al metro cubo.

8) Obblighi di garanzia del venditore, difetti, reclami

È uso far ricorso per le prove fisiche e chimiche ai laboratori ufficiali della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, di Trieste o di Udine o a laboratori privati certificati.

Salvo patti contrari, le spese relative ai prelievi in contraddittorio si intendono a carico della parte soccombente.

Sezione II - Laterizi

Art. 1 - Contratti

I laterizi si contrattano a numero di pezzi; il materiale forato a metro quadrato.

In mancanza di diversi accordi s'intende pattuita la consegna franco fornace.

La clausola franco fornace comporta la consegna franco sul veicolo alla fornace o magazzino del venditore. La clausola franco cantiere o a piè d'opera impegna il venditore alla consegna della merce franco sul cantiere di destinazione o comunque sulla strada camionabile più vicina al luogo d'impiego del materiale.

Art. 2 - Pesi e dimensioni - misure

L'indicazione dei pesi e delle dimensioni dei laterizi indicati dalle fornaci, si devono ritenere soggetti al rispetto delle tolleranze previste dalla normativa UNI EN 771-1 per i laterizi da muro e UNI 9730 per i laterizi da solaio. Il peso del laterizio a piazzale rispetta indicativamente i pesi determinati a listino, considerando anche il contenuto di umidità al suo interno.

Art. 3 - Determinazione prezzi

I prezzi vengono determinati in rispondenza ai listini delle singole fornaci in correlazione al prezzo corrente al momento della ordinazione o consegna. Il prezzo si intende comprensivo dell'imballo. I bancali o pianali di legno utilizzati per la consegna, il cui valore si intende compreso nel prezzo, si intendono "a perdere".

Art. 4 - Vendite "appar campione" o "su tipo"

Nelle vendite "appar campione" o "su tipo", con il prelevamento d'uno o più campioni, s'intendono esemplificate in via di massima le caratteristiche medie indicate di formato, dimensioni e peso.



Art. 5 - Tolleranze

È consentito al venditore, tanto per la vendita per pronta consegna quanto in quella per consegna differita, una certa tolleranza nei termini di consegna in considerazione di circostanze quali pioggia, non disponibilità di mezzi di trasporto, ecc., anche se tali circostanze non possono propriamente configurarsi di forza maggiore.

Art. 6 - Trasporti

I trasporti, con qualsiasi mezzo, vengono effettuati sempre per conto e rischio del compratore, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di trasporto merci.

Art. 7 - Pagamento del prezzo

Il venditore ha diritto al pagamento del prezzo soltanto per i pezzi consegnati integri; salva la riduzione del prezzo, viene ammessa una percentuale di spezzati e materiale avariato che può giungere fino al 5% della quantità fornita; oltre tale misura il venditore dovrà procedere all'integrazione dei pezzi mancanti.

CAPITOLO 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Sezione I - Gas tecnici

Art. 1 - Contrattazioni e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica o franco agenzia.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo in località diversa dalla fabbrica le maggiori spese sono a carico del compratore.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità del gas all'atto della consegna; dopo questa non è ammesso nessun reclamo.

Art. 2 - Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con una tolleranza massima del 5% in più o in meno

Per l'acetilene disciolto, la cui misurazione viene effettuata per chilogrammo, qualora alla restituzione delle bombole si sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per ogni chilogrammo di gas acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 3 - Noleggio e restituzione bombole

Le bombole consegnate al compratore del gas sono di proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare un canone mensile di noleggio.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza, non appena vuote e comunque non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla consegna.

In caso di ritardata resa è dovuto un indennizzo in funzione del valore delle bombole.

Quando manchi la comunicazione da parte del produttore del valore di stima delle bombole, ai sensi dell'art. 1806 c.c., il valore stesso si intende coincidente con il prezzo corrente di mercato delle bombole nuove aventi caratteristiche uguali a quelle consegnate.

Art. 4 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Trascorso il termine di giorni sessanta, il compratore, è altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali anche se gli sono addebitate le indennità di ritardata resa. Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto di cui si serve.



Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire le bombole che gli sono state consegnate presso fornitori diversi dal proprietario delle stesse, né può effettuarne, anche temporaneamente, la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 5 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono a cura e sotto la responsabilità del compratore essere conformi alle disposizioni di legge, in particolare non devono contenere o avere contenuto materie diverse dal gas stesso per il quale sono state abilitate.

CAPITOLO 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 18 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VI

Credito - assicurazione - borse valori

CAPITOLO 1 USI BANCARI

Art. 1 - Operazioni di credito documentario (artt. 1527 e 1530 c.c.)

Le banche nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 c.c. alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 2 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalle banche, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 3 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 c.c., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 4 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 5 - Accredito in conto "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà delle banche di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c. La pratica suddetta viene seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.



Art. 6 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 c.c.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titolo e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche, anche ai fini dell'art. 1850 c.c. usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, salvo diversa previsione più favorevole dell'istituto, oltre il quale la banca ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

CAPITOLO 2 USI DELLE ASSICURAZIONI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 3 USI DELLE BORSE VALORI

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VII Altri usi

CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E SERVIZI

Sezione I - Tintoria e lavanderia

Art. 1 - Consegna della merce e disposizione per la lavorazione

Il committente, all'atto della consegna dei capi, può richiederne la verifica alla tintoria/lavanderia e deve dare indicazioni sul tipo di lavorazione richiesto.

La tintoria/lavanderia ricevente rilascia al committente una ricevuta, documento indispensabile per il ritiro dei capi consegnati.

Art. 2 - Responsabilità della tintoria/lavanderia

La tintoria/lavanderia deve eseguire le commissioni ad essa affidate a regola d'arte e tenendo conto delle indicazioni e istruzioni riportate nell'etichetta obbligatoria.

Qualora la tintoria/lavanderia ne faccia espressa riserva ed il cliente insista per l'esecuzione dell'opera, la lavorazione è eseguita a rischio ed onere del cliente stesso.

La tintoria o lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, foderami e bottoni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Le lavanderie non rispondono per i deterioramenti derivanti dall'usura o da precedente eccessivo uso di prodotti smacchiatori (candeggina ecc.).

La tintoria/lavanderia può sempre recedere dal contratto se da un migliore esame della merce accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La tintoria/lavanderia non assume responsabilità circa l'identità della persona che ritiri la merce, purché la stessa si sia presentata con la ricevuta suddetta, salvo comunicazione tempestiva del committente di un avvenuto furto o smarrimento del documento.



Le responsabilità delle imprese di tintolavanderia relativamente all'etichettatura dei prodotti tessili sono regolamentate dalla L. 84/2006.

Art. 3 - Risarcimento danni in caso di smarrimento o deterioramento

Nelle ipotesi di smarrimento, perdita o deterioramento totale o parziale della merce, imputabile alla tintoria - lavanderia, il risarcimento al committente è corrisposto in relazione al valore ed allo stato d'uso del capo al momento della consegna alla tintoria-lavanderia.

Art. 4 - Tintura su campione

Nelle commissioni di tintura secondo campione la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello della prima ordinazione. In tal caso la tintoria ha facoltà di chiedere una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 5 - Termini per il ritiro

I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna.

Trascorso tale termine la tintoria/lavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% mensile del prezzo pattuito per la lavorazione (vedasi l'art. 8 dell'Accordo Intercategoriale sulle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Tintolavanderia del 15.12.2003). La tintoria/lavanderia comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare al capo durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia.

Art. 6 - Verifica dei capi e reclami

Il committente deve verificare i capi che ritira al momento della riconsegna.

I reclami del committente, se non presentati all'atto della riconsegna, devono essere fatti non oltre cinque giorni dalla stessa.

Art. 7 - Lavatura di biancheria in abbonamento - Ritiro e consegna

Per la lavatura di biancheria in abbonamento gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia ed il committente deve unire al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

CAPITOLO 2 USI MARITTIMI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 3 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 1 - Tipi di autotrasporto

Si possono distinguere cinque tipi di autotrasporto: di collettame, di "groupage", trasporto in linea (LTL- Less than Truck Load), carico completo (FTL- Full Truck Load) e consegne espresse dedicate.

Per autotrasporto di collettame s'intende il servizio fatto dall'autotrasportatore-corriere con servizio di ritiro, consolidamento dei carichi, trasporto, deconsolidamento dei carichi e consegna a destino di piccoli carichi da più mittenti a più destinatari "da porta a porta", salvo accordi particolari.



Per trasporto "groupage" si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari, con passaggio a magazzino - piattaforma crossdocking.

Per trasporto in linea (LTL-Less than Truck Load), si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari senza rotture di carico, ovvero passaggio a magazzino-piattaforma cross-docking.

Per trasporto a carico completo (FTL-Full Truck Load) s'intende il servizio di trasporto ad uso esclusivo di un'azienda committente da un punto di carico a uno o più punti di destinazione della merce.

Per trasporto espresso dedicato si intende la spedizione urgente di una partita di merce da un mittente ad un destinatario mediante un veicolo commerciale e /o una piccola motrice. La tariffa di trasporto include i costi chilometrici per l'andata e per il ritorno a vuoto dell'automezzo.

Le spese per le operazioni di carico a partenza sono normalmente

di spettanza del mittente (salvo non venga applicata la condizione di resa EXW-ex works) e quelle per lo scarico spettano al destinatario (salvo diversi accordi tra le parti).

Trasporto a collettame

Art. 1 - Assunzione del trasporto

Il trasporto di merci a collettame viene assunto al domicilio del mittente e consegnato al domicilio del destinatario, se in luogo accessibile ai veicoli normali ed al pianoterra (salvo diversi accordi tra il corriere ed il committente della spedizione).

Art. 2 - Termine di partenza, resa e consegna per merci nazionali

Il vettore si impegna a far partire le merci entro il periodo di tre giorni dalla presa in consegna delle stesse, escluse le domeniche ed i giorni festivi.

La consegna a domicilio dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dall'arrivo del veicolo a destinazione.

Art. 3 - Tariffa del trasporto

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" è stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

La tariffa del trasporto è liberamente concordata tra le parti.

Art. 4 - Accessori

Sono a carico del committente i seguenti oneri:

- a) provvigione incasso assegni;
- b) addizionale assicurativa sul valore dichiarato in eccedenza al valore concordato;
- c) I.V.A. e bolli;
- d) diritto fisso stampati;
- e) diritto di pesatura (se richiesta);
- f) spese di giacenza.

Art. 5 - Disposizioni comuni

Il Committente ha l'obbligo di dichiarare esattamente il contenuto, il peso lordo (comprensivo di imballo ed ogni altra parte) ed il valore dei colli ed è pienamente responsabile per tutti i danni, conseguenze od altro derivanti da dichiarazione od indicazioni false, inesatte, od incomplete.

Il Committente è obbligato a consegnare tempestivamente al vettore la completa documentazione necessaria per l'inoltro della spedizione fino al destino, e risponde della verità e regolarità dei documenti stessi, nonché della loro sufficienza ed idoneità, rimanendo esonerato il vettore da ogni obbligo di controllo.



Art. 6 - Limiti di responsabilità del vettore stradale

Per trasporti stradali nazionali il limite di responsabilità del vettore in caso di danni, perdite e/o rotture alle merci, nei casi in cui venga dimostrata la sua colpa o responsabilità diretta, sono fissati in 1,00 euro/KG lordo, come da DLgs 286/2005.

Per trasporti stradali internazionali il limite di responsabilità del vettore in caso di danni, perdite e/o rotture alle merci, nei casi in cui venga dimostrata la sua colpa o responsabilità diretta, sono fissati in 8,33 D.S.P./KG lordo, come da Convenzione CMR firmata a Ginevra nel 1956.

Art. 7 - Contratti di logistica

Il contratto di logistica è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto (generalmente, ma non necessariamente, un'impresa manifatturiera) a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l'imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, anche di carattere giuridico anziché materiale (quali la predisposizione di documenti e la fatturazione), o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo.

Il servizio di logistica comprende, pertanto, una serie di attività coordinate, complementari al servizio tradizionale di trasporto, che vanno dalla presa in consegna delle merci, alla loro collocazione a magazzino, al controllo quantitativo e qualitativo, allo stoccaggio, alla gestione dei flussi, all'imballaggio, alla raccolta degli ordinativi, alla fatturazione, sino alla consegna finale ai destinatari; si tratta di prestazioni assai diversificate, tutte finalizzate alla distribuzione del prodotto.

Quello di logistica è un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato, diffuso nella pratica e costituente un tipo sociale per la frequenza e l'abitualità con cui ricorre.

Esso rappresenta un'evoluzione dell'attività tradizionale del magazziniere o dello spedizioniere, resa al servizio dell'impresa.

Per ulteriori approfondimenti è consultabile il sito assologistica.it.

CAPITOLO 4 USI NEI TRASPORTI AEREI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 5 USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6 CONFINI

Art. Unico

Se un confinante vuole pulire (spurgare) il fosso, può eseguire il lavoro fino alla metà del fosso. Se il proprietario vuol costruire un muro a secco per sostenere la scarpata del fosso dalla sua parte, deve mantenersi ad un piede (pìt) di distanza (circa 30 cm.) dal confine.

CAPITOLO 7 ACQUE

Art. 1 - Recupero legnami e cose

Il legname e le cose avulsi da fiume o torrenti e trasportati lontano possono essere recuperati dal proprietario dietro premio a chi li ha trovati.



Art. 2 - Alberi di alto fusto

In talune località i frontisti possono piantare lungo le rogge alberi di alto fusto anche a distanza minore della legale.

CAPITOLO 8 USI ALBERGHIERI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Gli usi di cui al presente capitolo si applicano ai contratti relativi alle prestazioni alberghiere, e comunque stipulati da strutture ricettive turistiche.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto viene stipulato oralmente o mediante scambio di corrispondenza, che avvenga con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico. Il contratto si intende concluso con l'accettazione da parte dell'albergatore di riservare la camera richiesta dal cliente o per sé o per terzi.

Art. 3 - Prenotazione e Caparra

Il cliente si impegna ad usufruire della prenotazione alla data convenuta e per la durata convenuta.

La camera prenotata che il cliente si impegna ad occupare è a sua disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo alle ore 12.00 del giorno di partenza, rispettivamente indicati nella prenotazione, salvo patto contrario. Salvo diverso accordo tra le parti, la caparra richiesta non può essere inferiore al 30% per la prenotazione di un giorno ed al costo equivalente ad un giorno qualora il soggiorno stabilito sia di durata superiore e fino a tre giorni.

Il cliente che ha prenotato la camera senza versare la caparra, è atteso fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo. Se la prenotazione è stata effettuata con caparra, sarà atteso fino alle ore 12.00 del giorno successivo. Trascorsi detti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre della camera.

Art. 4 - Inizio e termine della prestazione alberghiera

Salvo diverso accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12.00 del giorno successivo si proroga di giorno in giorno. Qualora per cause di forza maggiore l'albergatore si trovi nella impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, esclusa la causa di forza maggiore documentata, paga all' albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione, salvo casi di colpa attribuiti all'albergatore od ai suoi preposti.

Art. 5 - Computo dei giorni di pensione

Fermo quanto stabilito all'art. 4 e premesso che il giorno di pensione completa è comprensivo di pernottamento, prima colazione (mattino), seconda colazione (mezzogiorno), e pranzo (sera), il computo dei giorni di pensione avviene nel modo sottoindicato. Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con due date di calendario, la prima data indica il giorno di arrivo e d'inizio della pensione e la seconda il giorno di partenza; in tal caso i giorni di pensione si computano dal giorno d'arrivo sino al giorno antecedente a quello di partenza.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con una data di calendario (che assume valore di data d'arrivo e d'inizio della pensione) ed un numero di giorni di pensione, il cliente ha diritto di fruire d'un numero di pernottamenti e di somministrazione di vitto giornaliero pari al numero di giorni di pensione concordati e ha il dovere di corrispondere il corrispettivo.

Il prezzo di pensione completa o mezza pensione non comprende le bevande, salvo diverso accordo.



Art. 6 - Pasti fuori pensione

Nel rapporto di pensione completa o mezza pensione al cliente non è dovuta alcuna detrazione per i pasti non consumati in pensione; il cliente potrà, con preavviso, chiedere in sostituzione il cestino da viaggio.

Art. 7 - Altre norme

Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo della camera a due letti; se il letto aggiunto è posto in una camera a due letti, non potrà applicarsi una maggiorazione superiore al 35% del prezzo della camera stessa. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo richiesto per le camere a un letto.

Art. 8 - Accettazione permanenza animali

L'ammissione di animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi in caso di accettazione può applicare un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente. Fuori dalla camera il cane deve essere vigilato, tenuto al guinzaglio o munito di museruola.

Art. 9 - Pagamento

Salvo diverso accordo la prestazione alberghiera viene pagata a presentazione del relativo documento fiscale.

CAPITOLO 9 CREDITI DI LAVORO

Art. 1 - Luogo di pagamento

In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, salvo diverso accordo tra le parti, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.

APPENDICE

- TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI
- DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO
- TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI
- INCOTERMS

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

Misure di superfici

In campo agrario vigono in Provincia le seguenti misurazioni: campo friulano, campo spilimberghese, pertica censuaria e campo illirico.

Il campo friulano equivale a mq. 3.505,8348: tale misurazione è però consuetudinariamente calcolata nelle contrattazioni afferenti per mq. 3.500. Tale sistema di misurazione agraria è in vigore nella sinistra Tagliamento ad eccezione delle zone ove sono in vigore sistemi di misurazione diversi sotto indicati.



Il campo spilimberghese equivale a mq. 3.656,6064 ed è talvolta ancora in vigore nelle zone del mandamento di Spilimbergo. Nelle contrattazioni la misura adottata è di mq. 3.500 come per il campo friulano.

Il campo illirico o Goriziano equivale a mq. 3.652. La misurazione calcolata nelle contrattazioni equivale però a mq. 3.650. Tale sistema di misura ha valore nelle zone di Ruda, Crauglio, Perteole, Strassoldo, Campolongo, Villa Vicentina, Fiumicello, Aiello e Chiopris Viscone.

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

A occhio: vendita di bestiame eseguita senza verifica, appunto "a occhio";

Capezzagna: striscia di terreno all'estremità del campo ove il mezzo agricolo inverte la marcia funzionale ma non coltivabile;

Cartocciai: s'intendono gli artigiani dediti alla lavorazione del cartoccio;

Cartoccio: tale termine viene usato per indicare le brattee che racchiudono le pannocchie del granoturco;

Da guardarseli in casa: espressione in uso nella compravendita del bestiame, in particolare coppia di buoi. È garanzia tra le più estese trattandosi di animali comperati senza preventivo esame;

Da porta a porta: espressione che icasticamente indica il servizio di raccolta trasporto e consegna della merce dal domicilio del committente al domicilio del destinatario;

Diritto: espressione in uso nel commercio del bestiame equivalente a non zoppo;

Diritto a protesto: nella consuetudine locale con tale espressione si intende diritto a denuncia dei vizi della cosa acquistata e conseguente esercizio dell'azione redibitoria;

Effetto: nella pratica commerciale equivale a cambiale;

Fileri: denominazione in uso per indicare particolari tipi di legname squadrato;

Garantisco per i difetti di legge: tale clausola è in uso nel commercio del bestiame. Con essa il venditore garantisce l'animale solo per quei vizi che consuetudinariamente in provincia di Udine danno luogo all'azione redibitoria (vedi). Tali vizi vengono detti di legge in quanto indicati nel codice austriaco e nelle consuetudini del mercato di Padova;

Giusto: questa espressione, usata nella compravendita di bestiame, equivale a "senza difetti";

Il primo giorno di bel tempo: il termine di consegna viene spesso cosi indicato nelle contrattazioni di paglie e foraggi;

Lettiera: è il materiale composto da paglia, foglie secche ecc. che viene posto sul fondo della stalla come lettime per gli animali;

Licof: va sotto questo nome la riunione conviviale che tradizionalmente il proprietario offre a tutti coloro che hanno concorso alla costruzione di un fabbricato allorché si è giunti alla copertura dello stesso;

Luna: malattia di cui va affetto il bestiame, equivale a oftalmia periodica;

Mal de mari - Mostrà la mari - Melon: malattie di cui va affetto il bestiame bovino, equivalente a prolasso vaginale o vagino-cervicale;

Mostra: espressione che equivale a campione;

Onorato: espressione equivalente a sincero (vedi) usata nelle contrattazioni equine;



Peso tramontino: espressione in uso nella contrattazione afferente la compravendita di vitelli, capretti, agnelli, uso macello per la determinazione del peso degli stessi. Venduto a peso tramontino all'animale vanno tolti, il sangue e l'apparato digerente (stomaco, intestini);

Sabollito: difetto riscontrantesi nel legname, equivalente a tarlo cotto;

Sincero: espressione in uso nelle contrattazioni del bestiame equino. Equivale a bestia non restia, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi, non pericolosa;

Stretta di mano: in occasione di contrattazioni verbali relative soprattutto a compravendita di animali o merci agricole, la stretta di mano testimonia all'esterno l'avvenuto raggiungimento dell'accordo;

Uova sperate: si definiscono in tal modo le uova parzialmente incubate;

Vedi e non vedi: clausola in uso nelle contrattazioni del bestiame bovino. Con essa il venditore garantisce per tutti i difetti visibili e non.

Zocje o zoc: espressione dialettale significante ceppaia.

TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI

Imballaggio

Le differenti tipologie di imballo delle merci:

- Imballo PRIMARIO (unità prodotto)
- Imballo SECONDARIO (unità commerciale)
- Imballo TERZIARIO (Unità logistica)

II pallet

Il pallet è una unità di carico universalmente riconosciuta costituita da un supporto piano in legno o materiale plastico (anche riciclato) di dimensioni standard e certificato secondo le norme tecniche e, eventualmente, sanitarie (ISPM15) vigenti, utilizzato per il trasporto delle merci.

In generale si distinguono quattro tipi di gestione pallet:

- il sistema di scambio Euro-pallet standardizzato (ne esistono sostanzialmente di due tipologie EUR e EPAL e vengono marchiati sui lati per una loro facile identificazione)
- la scelta del pallet a perdere
- il sistema di locazione
- la gestione del parco pallet.

In commercio ne esistono di diverse tipologie (in legno, plastica, cartone o metallo):

- REVERSIBILI
- NON REVERSIBILI
- DUE VIE INFORCABILI
- QUATTRO VIE INFORCABILI
- A PERDERE
- A RENDERE (EUR, EPAL)
- A NOLEGGIO (PALLET POOLING)



Logistica di magazzino e contratti di outsourcing

Le principali forme d'affidamento prevedono tre possibili situazioni operative: gestione operativa presso magazzino di proprietà; magazzino presso cliente o magazzino affittato all'esterno della struttura da operatore logistico. Le forme di contratto sono molto diversi come impostazione e come tipologia di attività:

- DEPOSITO (PURO STOCCAGGIO) vedi art.1766 e seguenti c.c.
 La prestazione nella maggior parte dei casi viene definita sulla base del parametro euro/mq mese o se si tratta di merce su pallet in euro/mq giorno o mese.
- 2. LOGISTICA (è un prodotto/servizio industriale) per format vedi contratto di servizi logistici formulato da Assologistica (www.assologistica.it)

I fornitori di servizi logistici:

per categoria merceologica

abbigliamento

ADR - merci pericolose e prodotti chimici

Alimentari deperibili

Alimentari non deperibili

automotive

beverage

edilizia

editoria/carta

elettronica elettrodomestici

apparecchiature farmaceutici/cosmesi

GDO

Industriale

mobili complementi d'arredo

per tipologia di servizio

trasporti a carico completo

trasporto secondario (espresso - collettame - groupage - LTL)

servizi logistici di magazzino

per area geografica

Regione

Stato

Modi di trasporto offerti: gomma, ferro, aria, mare, intermodale (terrestre-marittimo)

Servizi di trasporto: per modalità si potrebbe indicare le diverse forme di allestimento dell'automezzo ad esempio industriale, scarrabili/casse mobili, container, isotermico, frigo, cisterna

Aree geografiche servite: Italia, Europa UE, altri Paesi Europei, America, Cina, Resto del mondo

Soluzioni distributive: trasporto a flusso teso, primario, secondario, navettaggi, groupage, consegne in linea, distribuzione urbana

Livelli servizio assicurati: (ad es. 48 ore tutta Italia, 72 ore Europa)

Servizi logistici offerti: allestimento, confezionamento, imballaggio, controllo di qualità, kitting, etc. a seconda dei servizi offerti (inserendo tutto ciò che non è trasporto). Il contratto di logistica contempla numerose attività e servizi aggiuntivi oltre al deposito della merce. La prestazione nella maggior parte dei casi fa riferimento all'unità di misura scelta dal committente espressa in Euro a PALLET, COLLO, KG, MC. UNITÀ DI PRODOTTO.

Cabotaggio stradale: trasporto in Italia da un punto all'altro all'interno dei confini nazionali effettuato da vettore estero.



Le infrastrutture nel trasporto

Autoporto: Infrastruttura al servizio del solo trasporto su strada. Di solito è situato alla frontiera e dispone di aree riservate alle aziende di autotrasporto in conto terzi per la sosta, la presa e la consegna, il consolidamento e il deconsolidamento dei carichi. In particolare, l'attività maggiormente rappresentata è il trasporto di collettame con le connesse funzioni di riordino e smistamento dei colli, più che il deposito e il magazzinaggio. Nella struttura non sono presenti forme di intermodalità; inoltre vengono erogati anche servizi a carattere generale, agli autisti ed ai mezzi, quali ristoranti, banche, autofficine.

Centro merci: Infrastruttura puntuale comprendente in genere un raccordo ferroviario, impianti per autotrasportatori e spedizionieri, magazzini per la manipolazione e il deposito delle merci. Nel centro merci si concentrano più operatori per sfruttare i vantaggi derivanti dalla vicinanza ed integrare le attività. Sono strutture destinate al trasporto intermodale, generalmente di non grandi dimensioni, gestite da privati e che tendono a modificare la loro denominazione mutuando quella di altre strutture di rango superiore.

Centro servizi logistici: Struttura pubblica o privata, dotata di strumenti e tecnologie informatiche e telematiche di rete, che nasce per rispondere alle esigenze logistico-informatiche e di formazione specifiche di una comunità, un'azienda, un distretto, un'area geografica.

City logistics center: Infrastruttura finalizzata alla distribuzione urbana delle merci, ovvero struttura in cui concentrare i flussi di merci per poi ottimizzare percorsi e consegne all'interno dell'area urbana. Dotata di terminale, in esso trovano sede aziende di corrieri, di spedizionieri e di raccolta e distribuzione delle merci, che effettuano il consolidamento dei carichi raccolti nell'area metropolitana limitrofa, per inviarli ai luoghi di destinazione, oppure il deconsolidamento dei carichi in arrivo, per poi distribuirli nel bacino metropolitano stesso.

Distripark: Complesso logistico retroportuale, dotato di strutture di stoccaggio e di distribuzione delle merci, in grado di fungere da elemento di interscambio fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra industria e servizi. Di solito è localizzato in una zona franca.

Interporto: Infrastruttura di grandi dimensioni che, oltre a consentire concretamente il trasporto combinato e intermodale, offre una quantità di servizi connessi alla manipolazione e al trattamento della merce. Deve essere dotato di uno scalo ferroviario, di una sede doganale, di magazzini e di strutture di collegamento con la rete stradale, con porti ed aeroporti di una determinata area geografica.

Magazzini generali: Consentono l'interscambio merci ed assolvono anche a funzioni di stoccaggio, deposito, custodia, garanzia e supporto al credito commerciale.

Piattaforme logistiche: Infrastrutture in cui sono realizzati servizi di logistica avanzata. Ubicate in bacini di utenza dove si concentra la domanda di servizi logistici, sono destinate a soddisfare le necessità di operatori che offrono servizi logistici terziarizzati, nonché delle aziende che producono o commercializzano beni e che svolgono in proprio questi servizi. Si tratta pertanto di luoghi di lavorazione (quasi-manufacturing) e movimentazione in grado di generare alto valore aggiunto alle merci.

Terminologia relativa ai trasporti marittimi

Le unità di carico:

Container: Unità di carico sovrapponibile per il trasporto intermodale della merce. L'Institute of Standardization Organization (ISO) ha stabilito quattro misure principali (10, 20, 30 e 40 piedi) che si differenziano per la lunghezza. Esistono vari tipi di container: aereo, marittimo, terrestre, grande e a grandissima capacità.



Container a grande capacità: Container a norma ISO per quanto riguarda lunghezza e larghezza, ma con altezza fuori norma (9'6", ossia 2,9 m. anziché 8', ossia 2,44 m.). Soltanto il tipo da 40' (12,20 m.) è preso in considerazione.

Container a grandissima capacità: Container non standardizzato ISO né in lunghezza né in larghezza. Le sue dimensioni, variabili, possono raggiungere in lunghezza 45' (13,72 m.) ovvero 48' (14,64 m.), ovvero 53' (16,10 m.).

Container on railroad flatcar (COFC): Coordinamento via terra e mare della movimentazione di merci attraverso container.

I porti

Porto commerciale: Porto merci e passeggeri.

Porto Gateway: Rappresenta la porta d'ingresso continentale del traffico marittimo oceanico e possiede un saldo collegamento con il sistema logistico complessivo.

Porto Hub: Terminale di traffico oceanico che non necessita di collegamenti diretti con il sistema terrestre perché opera il trasbordo (transhipment o traffico mare-mare) dalle navi portacontainer madre alle navette feeder dirette verso le varie destinazioni locali.

Porto industriale: È legato all'attività di produzione di un'industria.

Porto regionale o feeder: Rappresenta la porta di accesso, per i carichi smistati dai porti hub, verso un hinterland più o meno vasto e coordina, grazie all'intermodalità dei vari mezzi di trasporto, la consegna delle merci agli utenti finali ricadenti nella propria area di influenza.

Post Panamax: Nave portacontainer di quarta generazione

Terminal intermodali: Hanno la funzione di trasferire le unità di carico fra i mezzi di trasporto e devono presentare aree adeguate dimensionate e strutturate per la sosta dei mezzi e per la movimentazione sia dei veicoli che delle unità per il carico (semirimorchi, casse mobili, container). Tali strutture possono essere gestite direttamente da società pubbliche e private.

Termini in uso nello shipping:

Ro-Ro: Roll on, Roll off. Possibilità per un semitrailer di trasbordare su una nave o su un treno.

Ro-Ro Container Ship: Nave portacontenitori fornita anche di accesso per imbarco mezzi rotabili.

Rotta: Via di comunicazione marittima o aerea.

Rottura di carico: operazione di trasbordo delle merci da una modalità di trasporto a una successiva

Shipowner: Armatore.

Shipper: Caricatore, speditore.

Shipping Agent: Agente marittimo.

Shipping Company: Compagnia di navigazione.

Shipyard: Cantiere navale.

Short Sea Shipping (Sss): Navigazione a corto raggio. Esprime il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti nazionali, tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi ultimi e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell'Europa.

Slot di carico: Cella di una nave predisposta per il carico di container, casse mobili, semirimorchi. Nel linguaggio aeroportuale, invece, uno slot, detto anche banda oraria, è il tempo programmato di arrivo o di partenza, ad una data assegnata, di un movimento aereo in un dato aeroporto.



Stacking: Sovrapposizione di unità di carico intermodali.

Stato membro di esportazione: Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

Stazza: Volume complessivo dei locali interni di una nave mercantile. Si distinguono la stazza lorda, che comprende tutti gli spazi chiusi, compresi quelli non utilizzabili per il carico, e la stazza netta, data dal volume utile commerciale della nave, che si ricava dalla stazza lorda detraendo gli spazi non utilizzabili per il carico merci.

Stivaggio: Operazioni di carico/scarico della merce in/da una unità di carico di trasporto intermodale.

Stoccaggio: Conservazione in un deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo.

Terminal operator: Terminalista, ovvero società che si incarica della gestione di un terminal.

Teu: Twenty equivalent unit. Unità di misura dei container equivalente a 20 piedi (6,10 m).

Transhipment: Trasbordo di container da una nave all'altra

Transporto combinato: trasporto intermodale le cui percorrenze europee si effettuano principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada mediante utilizzo di UTI (casse mobili, semirimorchi intermodali, container terrestri).

Trasporto intermodale: Trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto ma con una stessa unità di carico. L'unità di carico può essere un veicolo stradale ovvero una unità di trasporto intermodale (container marittimi da 20', 30', 40' e 45').

Trasporto combinato accompagnato: Trasporto di un complesso veicolare stradale completo, accompagnato dal conducente, su di un'altra modalità (ad es. treno o traghetto).

Trasporto combinato non accompagnato: Trasporto di veicoli stradali o di loro parti su di un'altra modalità, senza la presenza del conducente.

Trasporto multimodale: Trasferimento di una merce che utilizza almeno due modi di trasporto diversi

Unità di trasporto intermodale (U.T.I.): Termine generico per indicare i moduli di carico utilizzati per il trasporto. Per il trasporto intermodale si intende il container, la cassa mobile e il semirimorchio.

Unitizzazione: Consolidamento dei carichi in un'unica grande unità di trasporto intermodale ai fini di una più agevole movimentazione.

Unità di misura nel trasporto

Tonnellata: Nel sistema metrico decimale è una misura di peso e di massa equivalente a 1000 kg.

Tonnellata-chilometro (tonn-km): Unità di traffico corrispondente al percorso di una tonnellata per un chilometro. Questa unità di misura deve essere sempre qualificata come: lorda totale, lorda rimorchiata, netta, ecc.

Tonnellata - chilometro lorda rimorchiata: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, esclusa la motrice, per un chilometro.

Tonnellata - chilometro lorda totale: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, compreso il peso della motrice, per un chilometro.

Tonnellata - chilometro netta: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di merce (peso netto del carico compreso eventualmente il peso dell'imballaggio, delle palette, del container, ecc.) per una distanza reale di un chilometro.

Tonnellata - chilometro tassata: Unità di misura del traffico che corrisponde al trasporto di una tonnellata di peso tassabile per una distanza tassabile di un chilometro.



Tonnellata - chilometro virtuale totale: Unità di misura derivata dalla tonnellata chilometro lorda complessiva, sostituendo alla distanza effettivamente percorsa quella virtuale.

Tonnellata spedita: Tonnellate di merci aventi l'origine del trasporto sulla rete.

Tonnellata trasportata: Tonnellate di merci trasportate sulla rete, che possono provenire anche da altre reti.

INCOTERMS 2020

Le regole Incoterms sono elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC in inglese) e costituiscono una parte essenziale del linguaggio quotidiano del commercio e sono incorporate nei contratti per la vendita di beni in tutto il mondo e forniscono regole e linee guida fondamentali per coloro che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

Le seguenti descrizioni degli Incoterms 2020 devono essere lette nel contesto del testo ufficiale completo delle regole che è disponibile a pagamento facendone richiesta a pubblicazioni@iccitalia.org o direttamente al link https://www.iccitalia.org/prodotto/incoterms-2020-edizione-bilingue-italiano-inglese/

Termini per ogni tipo di trasporto

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW - Ex Works

"Franco Fabbrica" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

FCA - Free Carrier

"Franco Vettore": il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all'esportazione, ma non all'importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore.

FCA è il termine consigliato per la consegna di container.

CPT - Carriage Paid To

"Trasporto Pagato fino a" significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

CIP - Carriage And Insurance Paid To

"Trasporto e Assicurazione Pagati fino a": il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese necessarie per l'invio della merce al luogo di destinazione convenuto.



Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre "tutti i rischi" ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.

CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione, ma non all'importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

DPU - Delivered at Place Unloaded

"Reso al Luogo di destinazione Scaricato": il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata a disposizione del compratore nel porto o luogo concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto.

DPU richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione, ma non all'importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

DAP - Delivered At Place

"Reso al Luogo di Destinazione" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti. DAP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione. Comunque, il venditore non ha l'obbligo di sdoganare la merce all'importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

DDP - Delivered Duty Paid

"Reso Sdoganato" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l'obbligo di sdoganare la merce non solo all'esportazione ma anche all'importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti. L'IVA o altre tasse simili pagabili per l'importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.

Il DDP comporta il livello massimo di obbligazioni per il venditore.

Termini per il trasporto via mare

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d'acqua interne.

FAS - Free Alongside Ship

"Franco lungo Bordo" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio



di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce sottobordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a "procurare" qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena. FAS richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione. Comunque, il venditore non ha l'obbligo di sdoganare merce all'importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

FOB - Free On Board

"Franco a Bordo" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a "procurare" qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena. FOB richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione. Comunque, il venditore non ha l'obbligo di sdoganare la merce all'importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

CFR - Cost and Freight

"Costo e Nolo" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d'imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d'imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CIF - Cost, Insurance and Freight

"Costo, Assicurazione e Nolo" significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già cosi consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un'assicurazione integrativa.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d'imbarco, ove il rischio passa al compratore.